SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 1° febbraio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2010 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 21

Agenzia italiana del farmaco

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simvastatina Sigma Tau Generics» *(10A00653)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Krustat» *(10A00654)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sanaprav» *(10A00655)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lipenil» *(10A00656)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prasterol» *(10A00657)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tavacor» *(10A00658)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rastanit» *(10A00659)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vasticor» *(10A00660)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simvastatina FG» *(10A00661)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pravastatina Alter» *(10A00662)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pravastatina Actavis» *(10A00663)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simvastatina Actavis» *(10A00664)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simvastatina Germed» *(10A00665)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sivastin» *(10A00666)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pravaselect» *(10A00667)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simbatrix» *(10A00668)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alpheus» *(10A00669)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quibus» *(10A00670)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simvastatina Fidia» *(10A00671)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Zatimar» *(10A00672)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Mirtazapina Ratiopharm Italia» *(10A00673)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Mirtazapina Winthrop» *(10A00674)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Estinette» *(10A00675)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Paroxetina Ratiopharm» *(10A00676)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Enalapril Teva» *(10A00677)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Niquitin» *(10A00678)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Reminyl» *(10A00680)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Arimidex» *(10A00681)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Captopril Idroclorotiazide Actavis» *(10A00682)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Domperidone Angenerico» *(10A00683)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fluconazolo Teva» *(10A00684)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Citrafleet» *(10A00685)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Amlodipina Doc Generici» *(10A00686)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Nipent» *(10A00687)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Nipent» *(10A00688)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Gaviscon Advance» *(10A00689)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Venlafaxina Ranbaxy Italia» *(10A00690)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Rabipur» *(10A00691)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Albumina LFB» *(10A00692)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Bicalutamide Tecnimede» *(10A00693)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Bicalutamide Pentafarma» *(10A00694)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Polioboostrix» *(10A00695)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Almogran» *(10A00696)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Neisvac-C» *(10A00697)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fluconazolo Doc Generici» *(10A00698)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neo Eblimon» *(10A00699)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Raikocef» *(10A00700)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meningitec» *(10A00701)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dafnegin» *(10A00702)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sinecod Tosse Sedativo» *(10A00703)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cymevene» *(10A00704)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Daverium» *(10A00705)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Localyn» *(10A00706)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Beclometasone Doc» *(10A00707)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hypotears» *(10A00708)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano *(10A00709)*

Revoca della sospensione del medicinale per uso umano «Moment» *(10A00710)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Buscopan» *(10A00711)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Garalone» *(10A00712)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Orfidal» *(10A00713)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Buscopan» *(10A00714)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasmin» *(10A00715)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Imodium» *(10A00716)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Epione» *(10A00717)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Noctamid» *(10A00718)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobrex» *(10A00719)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Flector EP» *(10A00720)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Muscoril» *(10A00721)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Abelcet» *(10A00722)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2009, n. **213**.

Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9, 33, 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché il riordino dell'omonimo istituto a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto l'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

Vista la legge 27 settembre 2007, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII Commissione permanente del Senato relativa all'applicazione anche all'INFN della disciplina generale prevista per i consigli di amministrazione degli enti data la peculiarità dell'organizzazione dell'ente medesimo;

Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII Commissione permanente del Senato relativa al ripristino del parere delle commissioni parlamentari sulle nomine dei presidenti degli enti in quanto la nuova procedura si fonda su una scelta dei candidati attraverso criteri selettivi e di valutazione operati da uno specifico comitato selettivo di alto profilo;

Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII Commissione permanente del Senato circa la possibilità, nella fase di prima attuazione della riforma, per i presidenti di essere rinominati qualora abbiano ricoperto l'incarico medesimo per meno di otto anni in quanto si è accolta una condizione differente, posta sul medesimo comma, dalla VII Commissione della Camera al fine di uniformare il trattamento tra presidenti e componenti dei consigli di amministrazione;

Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII Commissione permanente della Camera relativa all'eliminazione del numero massimo dei componenti dei consigli di amministrazione e dei consigli tecnico-scientifici in quanto entrambe le disposizioni realizzano la delega prevista dalla legge n. 165/2007, fissando limiti e metodo della prevista riduzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione normativa;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I
RIORDINO DEGLI ENTI DI RICERCA

Art. 1.
Obiettivi del riordino e definizioni

1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca, di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione e di provvedere al riordino della disciplina relativa agli statuti e agli organi degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è emanato il presente decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e di quelli fissati dalla legge delega 27 settembre 2007, n. 165, così come modificata dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

2. Agli effetti del presente decreto legislativo, ove non diversamente disposto, si intendono:

a) per enti di ricerca: gli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) per Ministro e Ministero: rispettivamente, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) per PNR: il Programma nazionale della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

d) per PTA: Piano triennale di attività, di cui all'articolo 5;

e) per DVS: il Documento di visione strategica decennale degli enti di ricerca, di cui all'articolo 5.
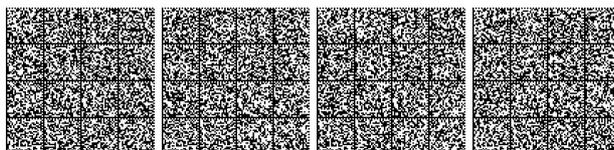
Art. 2.

Autonomia statutaria

1. Agli enti di ricerca è riconosciuta autonomia statutaria nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione, ed in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della commissione, dell'11 marzo 2005. Gli enti di ricerca adottano o adeguano i propri statuti in conformità alle disposizioni della legge 27 settembre 2007, n. 165, e del presente decreto legislativo, nonché con quelli compatibili dei rispettivi ordinamenti vigenti, prevedendo forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le strutture universitarie ed il mondo dell'impresa, nonché modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica nazionale di riferimento.

2. Mediante atti di indirizzo e direttive, adottati con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri eventualmente interessati, sono individuati la missione e gli obiettivi di ricerca per ciascun ente, in coerenza con i contenuti del PNR e gli obiettivi strategici fissati dall'Unione europea.

Art. 3.

Statuti degli enti di ricerca

1. Gli statuti degli enti di ricerca specificano ed articolano la missione e gli obiettivi di ricerca tenuto conto degli obiettivi strategici fissati dal Ministro e dall'Unione europea, nonché dei fabbisogni e del modello strutturale di organizzazione e funzionamento previsti per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed il buon andamento delle attività.

2. Gli statuti devono prevedere la riduzione del numero dei componenti degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo, nonché l'adozione di forme organizzative atte a garantire trasparenza ed efficienza della gestione. Le specifiche misure di snellimento devono comunque garantire l'alto profilo scientifico e professionale, le competenze tecnico-organizzative e la rappresentatività dei componenti, secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *f)* della legge 27 settembre 2007, n. 165.

3. In sede di prima attuazione, la formulazione e deliberazione degli statuti e dei regolamenti, cui all'articolo 6, è attribuita ai consigli di amministrazione in carica alla data di emanazione del presente decreto, integrati da cinque esperti dotati di specifiche competenze in relazione alle finalità dell'ente ed al particolare compito conferito, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. In caso di inottemperanza della disposizione del presente comma, può provvedere il Ministero in via sostitutiva, fatta salva la possibilità di applicazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 27 settembre 2007, n. 165.

Art. 4.

Finanziamento degli enti di ricerca

1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva, di cui all'articolo 5, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).

2. A decorrere dall'anno 2011, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di cui al comma 1, con progressivi incrementi negli anni successivi, è destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinate con decreto avente natura non regolamentare del Ministro.

Art. 5.

Piani triennali di attività - PTA e Documento di visione strategica decennale degli enti di ricerca - DVS

1. In conformità alle linee guida enunciate nel PNR, ai fini della pianificazione operativa i consigli di amministrazione dei singoli enti di ricerca, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano triennale di attività, aggiornato annualmente, ed elaborano un documento di visione strategica decennale, in conformità alle particolari disposizioni definite nei rispettivi statuti e regolamenti.

2. Il predetto piano è valutato e approvato dal Ministero, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei piani triennali di attività dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca.

3. Per il perseguimento delle finalità di coordinamento ed armonizzazione di cui al comma 2, il Ministero, tenuto conto degli obiettivi del Programma nazionale della ricerca ed in funzione della elaborazione di nuovi indirizzi, svolge una specifica funzione di preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico. Tale funzione è prevalentemente esercitata sulla base dei PTA e dei DVS ovvero anche impartendo dirette indicazioni volte a favorire il perseguimento di obiettivi di sistema o esperendo iniziative basate su modalità di carattere selettivo atte a sollecitare la collaborazione tra i diversi enti in funzione della promozione e realizzazione di progetti congiunti.

A tale fine il Ministero può avvalersi del supporto, anche individuale, di dipendenti di enti di ricerca e università, anche in forma di comando, sulla base di apposite intese con le amministrazioni di appartenenza.

4. Nell'ambito dell'autonomia e coerentemente al PTA, gli enti di ricerca determinano la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, sentite le organizzazioni sindacali. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico da parte del Ministero avviene previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 6.

Regolamenti degli enti di ricerca

1. I regolamenti del personale e di amministrazione, finanza e contabilità, vengono adottati in conformità ai principi e alle vigenti norme di amministrazione e contabilità pubblica e a quelle generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed ai principi e disposizioni del codice civile per quanto compatibili, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia della gestione.

2. I regolamenti del personale prevedono modalità procedurali per l'espressione, da parte del consiglio di amministrazione, di un parere vincolante sulla validità curriculare dei dirigenti proposti, la cui individuazione e nomina resta in capo ai dirigenti apicali ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 7.

Procedura di adozione degli statuti e dei regolamenti

1. Gli statuti e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale degli enti di ricerca sono formulati e adottati dai competenti organi deliberativi dei singoli enti, previo controllo di legittimità e di merito esercitato dal Ministro.

2. Il Ministero esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e, per quanto concerne i regolamenti del personale, anche il Dipartimento della funzione pubblica.

3. Il controllo e l'approvazione da parte del Ministero dei predetti statuti e regolamenti, avviene entro sessanta giorni dalla ricezione dei medesimi. Decorso tale termine in assenza di formali osservazioni di legittimità o di merito, gli statuti ed i regolamenti si intendono approvati e divengono efficaci. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modificazioni.

Art. 8.

Consiglio di amministrazione degli enti di ricerca

1. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, compreso il presidente, non può superare:

a) cinque componenti, nel caso di enti che ricevono un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impiegano oltre cinquecento unità di personale;

b) tre componenti negli altri casi.

2. I componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta. Agli stessi si applica quanto previsto nel quarto periodo dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche con riferimento ai mandati già espletati prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 9.

Consiglio nazionale delle ricerche, Agenzia spaziale italiana e Istituto nazionale di fisica nucleare

1. Il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è composto da sette componenti scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui: quattro, tra i quali il presidente, designati dal Ministro, di cui uno su indicazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; gli altri tre designati uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dalla Confindustria ed uno espressione delle comunità scientifica di riferimento. Il relativo consiglio scientifico di cui all'articolo 10 può essere costituito fino ad un massimo di dieci componenti.

2. Al fine di sostenere la competitività anche a livello internazionale delle competenze di ricerca, lo statuto del CNR assegna ai dipartimenti interni anche un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, nonché nell'affidamento agli istituti dei programmi e progetti di ricerca ed assegnazione delle relative risorse, ferme restando le specifiche competenze e responsabilità del consiglio di amministrazione. Il predetto statuto del CNR può altresì prevedere una struttura organizzativa di programmazione e coordinamento delle attività polari.

3. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana, nominato con decreto del Ministro, è costituito dal presidente e da altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.

4. La composizione del consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) è ridotta dei due componenti rappresentativi degli enti di livello non ministeriale. Restano in vigore le particolari disposizioni del vigente ordinamento dell'ente relative alla nomina degli organi statutari.
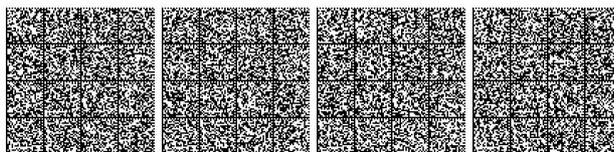
Art. 10.

Consigli scientifici o tecnico-scientifici degli enti di ricerca

1. Gli statuti degli enti di ricerca prevedono la costituzione e composizione di consigli scientifici o tecnico-scientifici ed indicano analiticamente i casi e le modalità di esercizio delle funzioni consultive in materia di proposte e pareri sui documenti di pianificazione e di visione strategica, nonché valorizzano il ruolo, anche nell'ottica di misure volte a favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca, incentivando la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonché l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

2. I consigli scientifici sono nominati dal consiglio di amministrazione, previo esperimento di forme di consultazione della comunità scientifica ed economica, appositamente previste dagli statuti, e sono formati da non più di sette componenti.

Art. 11.

Comitati di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa

1. Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa, con decreto del Ministro è nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comitato di selezione agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, è supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. Il personale del Ministero non può, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

2. Il comitato di selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e, per ciascuna posizione ed ove possibile in ragione del numero dei candidati, propone al Ministro:

a) cinque nominativi per la carica di presidente;

b) tre nominativi per la carica di consigliere.

3. Nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro. Il terzo consigliere è scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.

4. Nei consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, tre componenti e tra questi il presidente, sono individuati dal Ministro. Gli altri due componenti sono scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti, fatto salvo quanto specificamente disposto all'articolo 9.

5. I decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione sono comunicati al Parlamento.

Art. 12.

Organizzazione interna e dirigenza degli enti di ricerca

1. Gli enti di ricerca, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano i propri ordinamenti ai principi dell'articolo 4 e del capo II del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della legge 7 agosto 1990, n. 241, e, tenendo conto delle relative peculiarità, adottano con lo statuto anche le regole di organizzazione e funzionamento.

2. Ai fini dell'organizzazione interna, gli statuti e i regolamenti degli enti sono elaborati tenendo conto della separazione tra compiti di programmazione ed indirizzo strategico, competenze e responsabilità gestionali, comprendenti anche le tipiche attività di controllo di gestione, nonché funzioni valutative e di controllo.

3. Gli statuti ridefiniscono le attribuzioni dei consigli di amministrazione allo scopo di ricondurne le competenze alla approvazione degli atti di carattere generale o fondamentale per l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e la gestione degli enti medesimi, consentendo la semplificazione e la speditezza delle procedure, la valorizzazione e responsabilizzazione del ruolo dei direttori generali e della relativa dirigenza.

4. Gli statuti e i regolamenti prevedono inoltre procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei direttori degli organi di ricerca, misure organizzative volte a potenziare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, norme anti-discriminatorie tra donne e uomini nella composizione degli organi, nonché specifiche disposizioni agevolative per la mobilità dei dipendenti tra gli enti di ricerca, con le istituzioni internazionali di ricerca e le imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al fine di ottenere azioni di interscambio di competenze ed esperienze tra pubblico e privato.
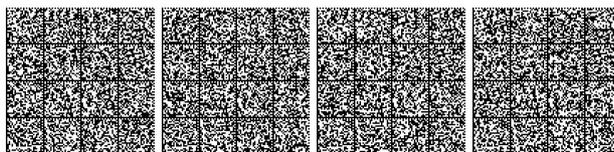
Art. 13.

Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale

1. Gli enti di ricerca, previo nulla-osta del Ministro, sulla base del parere del comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), possono assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nei limiti delle disponibilità di bilancio, con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

Art. 14.

Riorganizzazione delle sedi degli enti di ricerca

1. Le misure di razionalizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, si applicano agli enti di ricerca vigilati dal Ministero che, entro il 31 dicembre 2010, con le modalità ivi previste, predispongono un piano volto alla razionalizzazione della localizzazione degli uffici, anche tra diversi enti, nonché alla realizzazione di economie di spesa.

Art. 15.

Infrastrutture di ricerca

1. Gli statuti degli enti di ricerca prevedono specifiche misure e soluzioni organizzative, atte a favorire una gestione ottimale delle infrastrutture e strutture di ricerca, con l'obiettivo di consentire una loro programmazione e gestione coordinata tra tutti gli attori del sistema della ricerca e delle imprese, anche nel rispetto degli orientamenti europei ed allo scopo di produrre economie di scala, di accrescere la loro efficienza, accessibilità ed internazionalizzazione.

2. Le infrastrutture nazionali di ricerca, dichiarate strategiche e di preminente interesse nazionale, sono realizzate con le modalità di cui alla parte II del titolo III del capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e per l'accrescimento del livello di eccellenza delle infrastrutture di ricerca si fa ricorso alle risorse rese disponibili, in particolare, dall'articolo 17 comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 16.

Strumenti innovativi di finanziamento e partecipazione al capitale di rischio

1. Il Ministero e, previa valutazione di legittimità e di merito da parte dello stesso, gli stessi enti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza garanzie da parte loro, possono promuovere, concorrere alla costituzione o partecipare a fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Tali fondi sono destinati all'attuazione di programmi di trasferimento tecnologico e di investimento per la realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione e ricerca, con il coinvolgimento di apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento e la valorizzazione di risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali.

3. Gli enti di ricerca nell'articolazione dei rispettivi statuti e nell'enumerazione delle attività da svolgere tengono conto di quanto previsto agli articoli 4, 6 e 17 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Capo II

ENTI DI RICERCA DEL SETTORE ISTRUZIONE

Art. 17.

Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione

1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI) mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Gli attuali membri del Comitato di indirizzo restano in carica per tutta la durata del mandato inizialmente ricevuto.

2. Nell'ambito della costruzione del Sistema nazionale di valutazione l'INVALSI ha pertanto i seguenti compiti:

a) lo studio e la predisposizione di strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti e la cura dell'elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione;

b) la promozione di periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e istruzione e formazione professionale, il supporto e l'assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e formative anche attraverso la messa a disposizione di prove oggettive per la valutazione degli apprendimenti finalizzate anche alla realizzazione di autonome iniziative di valutazione e autovalutazione;

c) lo studio di modelli e metodologie per la valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale e dei fattori che influenzano gli apprendimenti;

d) la predisposizione di prove a carattere nazionale per gli esami di Stato, nell'ambito della normativa vigente;

e) lo svolgimento di attività di ricerca e la collaborazione alle attività di valutazione del sistema scolastico al fine di realizzare iniziative di valorizzazione del merito anche in collaborazione con il sistema universitario;

f) lo svolgimento di attività di ricerca, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati, assicurando inoltre la partecipazione italiana a progetti internazionali in campo valutativo;

g) lo svolgimento di attività di supporto e assistenza tecnica alle regioni e agli enti territoriali per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;

h) lo svolgimento di attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola sui temi della valutazione in collaborazione con l'ANSAS.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI, ABROGAZIONI E DISAPPLICAZIONI DI NORME

Art. 18.

Disposizioni finali, abrogazioni e disapplicazioni di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni dei vigenti ordinamenti di ciascun ente incompatibili con i principi e le disposizioni del presente decreto legislativo, nonché in particolare le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

b) l'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127;

c) l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;

d) l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;

e) l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38;

f) l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.

2. Gli organi degli enti in carica o scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo rimangono in carica fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti o fino al completamento delle procedure di nomina che devono completarsi entro il termine di mesi due dalla data di entrata in vigore dei nuovi statuti.

3. Rimane salvo quanto disposto all'articolo 1, comma 5, della legge 27 settembre 2007, n. 165.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Gli articoli 9, 33, 76 e 87 della Costituzione stabiliscono che:

«Art. 9. — La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».

«Art. 33. — La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni concernente: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, S.O.

— Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 concernente: «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59,» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 1998, n. 151.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, recante: «Norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 1998, n. 297.

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente: «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1999, n. 268.

— Il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente: «Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53,» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2004, n. 282.

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 612, 613, 614 e 615 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

«612. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché l'autonomia amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni, che non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato:

a) le parole: «Comitato direttivo» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «Comitato di indirizzo»;

b) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *(Organi)*. — 1. Gli organi dell'Istituto sono:

a) il Presidente;

b) il Comitato di indirizzo;

c) il Collegio dei revisori dei conti»;

c) all'art. 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all'estero. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro, tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore triennio»;

d) all'art. 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Comitato di indirizzo è composto dal presidente e da otto membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali non più di quattro provenienti dal mondo della scuola. I componenti del Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, sulla base di una indicazione di candidati effettuata da un'apposita commissione, previo avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* finalizzato all'acquisizione dei curricula. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e scientifiche.

613. L'INVALSI, fermo restando quanto previsto dall'art. 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della pubblica istruzione, assume i seguenti compiti:

a) formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;

b) definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici;

c) formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione;

d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.

614. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla indizione dei relativi bandi, con conseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi vincitori.

615. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente e i componenti del Comitato direttivo dell'INVALSI cessano dall'incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari.».

— Il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 2007, n. 208 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge25 ottobre 2007, n. 176, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 2007, n. 250.

— La legge 27 settembre 2007, n. 165, e successive modificazioni recante: «Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 ottobre 2007, n. 236.

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali):

«Art. 17 *(Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti).* — 1. All'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».

2. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».
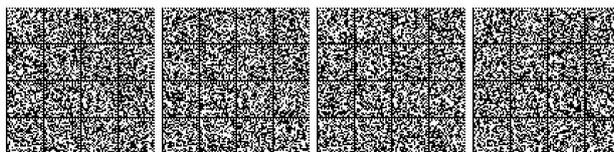
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'art. 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.

4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'art. 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

4-*bis*. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3.

6. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:

«*h)* la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalità di cui al comma 4 dell'art. 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo.

10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'art. 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.

11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché dal personale di cui all'art. 3, comma 94, lettera *b)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.

13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.

14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art. 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art. 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010.

18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010.

19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2010.

20. All'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri».

21. All'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni dell'Autorità, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente».

22. L'art. 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato.

22-*bis*. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.

22-*ter*. La revoca disposta ai sensi del comma 22-*bis* integra gli estremi della giusta causa di cui all'art. 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.

23. All'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;

b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;

c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo;

d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.

5-*ter*. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-*bis*, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-*bis* sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».

24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera *a)*, pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante l'utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte nel capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

25. L'art. 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all'art. 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo.

26. All'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera *d)*, del comma 1, dell'art. 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.»;

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-*bis*. Le disposizioni previste dall'art. 5, commi 4-*quater*, 4-*quinquies* e 4-*sexies* del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto».

27. All'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente decreto.».

28. All'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente: «c-*bis*) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'art. 16-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
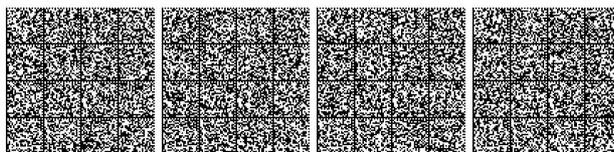
29. Dopo l'art. 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:

«Art. 57-*bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni)*. — 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.

2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice è affidato al CNIPA.

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».

30. All'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera *f)*, sono inserite le seguenti:

«f-*bis*) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; f-*ter*) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;».

30-*bis*. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «1-*bis*. Per i controlli previsti dalle lettere f-*bis*) e f-*ter*) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità».

30-*ter*. Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.

30-*quater*. All'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.»;

b) al comma 1-*bis*, dopo le parole: «dall'amministrazione» sono inserite le seguenti: «di appartenenza, o da altra amministrazione,».

30-*quinquies*. All'art. 10-*bis*, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «procedura civile,» sono inserite le seguenti: «non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e».

31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.

32. All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, è aggiunto il seguente comma:

«46-*bis*. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.».

33. Fermo restando quanto previsto dall'art. 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.

34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entità delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

34-*bis*. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e può graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione.

35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'art. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

35-*bis*. Per il personale delle Agenzie fiscali il periodo di tirocinio è prorogato fino al 31 dicembre 2009.

35-*ter*. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

35-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 35-*ter*, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

35-*quinquies*. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2010, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all'art. 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
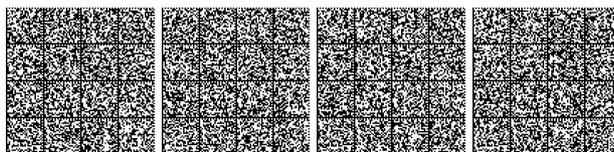
35-*sexies*. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-*septies*, da effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell'art. 23 del presente decreto e, ove le stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell'art. 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

35-*septies*. Per le finalità di cui al comma 35-*sexies*, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

35-*octies*. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.

35-*novies*. Il comma 11 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa».

35-*decies*. Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.

35-*undecies*. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.

35-*duodecies*. Il credito d'imposta di cui al comma 35-*undecies* non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

«Art. 18. — 1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera *d)*, il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca;

b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;

c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia nell'industria, in particolare piccola e media, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;

d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;

e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;

f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;

g) adozione di misure che valorizzino la professionalità e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola e imprese.

2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa comunitaria in materia, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e le modalità di intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'articolo 20, comma 8, della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'art. 11, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , ai programmi di ricerca finanziati a totale carico dello Stato.
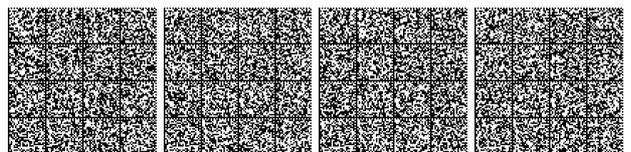
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sulle linee di riordino del sistema della ricerca, nella quale:

a) siano censiti e individuati i soggetti già operanti nel settore o da istituire, articolati per tipologie e funzioni;

b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento;

c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione e la valutazione, nonché di quelli riguardanti la professionalità e la mobilità dei ricercatori.»

— Per i riferimenti della legge 27 settembre 2007, n. 165, si veda la nota alle premesse.

— Il comma 1 dell'art. 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» recita:

«1. All'art. 1, comma 1, della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, le parole: «il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;

b) nella lettera *b)*, al primo periodo, dopo le parole: «degli statuti» sono inserite le seguenti: «e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale» ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»;

c) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici»;

d) alla lettera *g)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), prevedendo che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano nominati il presidente e gli altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 1. — 1. (*Omissis*).

2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, è predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato.».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 33, sesto comma, della Costituzione, si veda la nota alle premesse.

— La Raccomandazione della Commissione (2005/251/CE) dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L75 del 22 marzo 2005, p. 67.

— Per i riferimenti della legge 27 settembre 2007, n. 165, si veda la nota alle premesse.

Note all'art. 3:

— I commi 1, lettera *f)* e 5 dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, recitano:

«Art. 1. — 1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione degli enti pubblici nazionali di ricerca, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il 31 dicembre 2009, al fine di provvedere al riordino della disciplina relativa agli statuti e agli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nell'art. 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei seguenti:

a) (*Omissis*);

b) (*Omissis*);

c) (*Omissis*);

d) (*Omissis*);

e) (*Omissis*);

f) riordino degli organi statutari, con riduzione del numero dei loro componenti, garantendone altresì l'alto profilo scientifico e le competenze tecnico-organizzative e prevedendo nuove procedure di individuazione dei presidenti e dei componenti di nomina governativa dei consigli di amministrazione, che sono l'organo di governo degli enti, tramite scelte effettuate in rose di candidati proposte da appositi comitati di selezione nominati di volta in volta dal Governo, assicurando negli stessi comitati un'adeguata rappresentanza di esponenti della comunità scientifica nazionale e internazionale e, in particolare, di quanti sono stati eletti dai ricercatori in organismi degli enti, ove esistenti, e comunque escludendone il personale del Ministero dell'università e della ricerca.»

«Art. 5. — Ferme restando le procedure di commissariamento previste dalle norme vigenti, nel caso di modifiche statutarie inerenti alla missione dell'ente e alla sua struttura di governo, ovvero nel caso di comprovata difficoltà di funzionamento o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, il Governo può procedere al commissariamento degli enti attraverso decreti sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il Governo può comunque procedere al commissariamento. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è il seguente:

«Art. 7. — 1. Competenze del MURST. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'art. 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951 , all'ASI, di cui all'art. 15, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 maggio 1988, n. 186 , e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , già concessi ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui all'art. 11, comma 1,
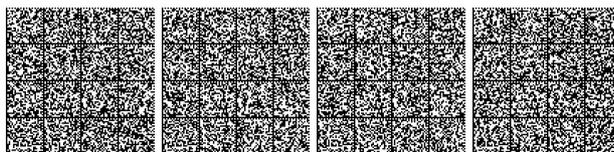
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonché altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo è determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attività, il MURST è autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonché dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della scienza e tecnologia (CNST), di cui all'art. 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , è soppresso. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) (*Omissis*);

b) nella lettera *c)* del comma 1 dell'art. 2, le parole «sentito il CNST» sono soppresse;

c) (*Omissis*);

d) nelle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 2 le parole «sentito il CNST» sono soppresse;

e) (*Omissis*);

f) il comma 3 dell'art. 2 è soppresso;

g) i commi 1 e 2 dell'art. 3 sono soppressi e nel comma 3 dell'art. 3 le parole «sentito il CNST» sono soppresse;

h) nel comma 2 dell'art. 8 le parole da «il quale» fino a «richiesta» sono soppresse;

i) l'art. 11 è soppresso.

5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da «previo parere» fino a «n. 59» sono soppresse.

6. È abrogata ogni altra vigente disposizione che determina competenze del CNST.

7. È abrogato l'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'art. 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificata dalla lettera *e)* del comma 4.

8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST, l'art. 4, comma 3, lettera *a)*, non si applica nella parte in cui sono previste loro osservazioni e proposte preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima applicazione del presente decreto, in assenza di approvazione del PNR, il Fondo speciale può essere ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi di ricerca di particolare rilevanza strategica.

9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *d)*, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.

10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, di cui all'art. 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è inserito tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale ed è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica previsto dal predetto art. 5, comma 4, della legge n. 266 del 1997.».

Note all'art. 6:

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Note all'art. 8:

— Il comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recita:

«2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non più di due mandati. Il periodo svolto in qualità di commissario straordinario è comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 4. — 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente.»

Il capo II del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riguarda la dirigenza.

— Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.
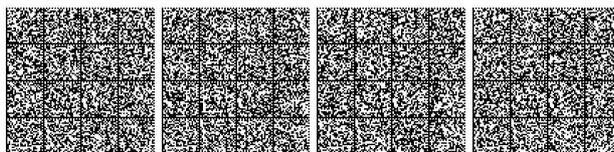
Note all'art. 14:

— L'art. 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 recita:

«Art. 12 — 1. Gli enti pubblici ai quali si applica il presente decreto predispongono, entro l'anno 2000 e, successivamente, con cadenza biennale, entro un termine da fissarsi con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, un piano volto a razionalizzare la allocazione degli uffici in immobili acquisiti in proprietà o in locazione, anche attraverso l'utilizzo comune di immobili da parte di più enti, soprattutto per quanto attiene alle sedi periferiche, anche all'estero, nonché alla realizzazione di economie di spesa connesse alla acquisizione e gestione in comune, su base convenzionale, di servizi da parte di più enti, ovvero, nel caso di enti svolgenti compiti omogenei, attraverso anche la comune utilizzazione di organi e attività.

2. Il piano di cui al comma 1 è trasmesso, entro trenta giorni, dal presidente dell'ente, previo parere del collegio dei revisori, all'amministrazione o istituzione vigilante ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministero stesso riferisce annualmente al Parlamento sulla attuazione del presente articolo, indicando, sulla base anche di una analisi comparativa delle risultanze dei piani e dei relativi dati di spesa negli ultimi bilanci consuntivi degli enti, criteri di razionalizzazione e contenimento delle spese di allocazione e per servizi suscettibili di conduzione comune.

3. Tenuto conto dei piani di revisione degli enti e della apposita relazione di cui al comma 2:

a) i Ministri vigilanti, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, impartiscono agli enti direttive, anche subordinando l'approvazione del bilancio preventivo o dei piani pluriennali degli enti alla realizzazione o alla programmazione delle riduzioni di spesa di cui al comma 1;

b) i revisori dei conti vigilano sulla adozione delle misure indicate.

4. Nei confronti degli enti di cui al comma 1 che non abbiano predisposto, nei termini stabiliti, il piano di revisione per l'utilizzo degli immobili, i Ministri vigilanti adottano, ovvero propongono al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una riduzione, sino al venti per cento, dei contributi ordinari previsti nel bilancio preventivo dello Stato.»

Note all'art. 15:

— Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

— Il comma 4, dell'art. 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) così recita:

«4. Le risorse acquisite dalla Fondazione istituto italiano di tecnologia ai sensi del comma 3, sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.»

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo degli articoli 4, 6 e 17 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 :

«Art. 4 — 1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e alla valorizzazione delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione.

1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. può essere autorizzata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ad istituire un apposito fondo, attraverso cui partecipare, sulla base di un adeguato sistema di verifica della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative, nonché di garanzie prestate dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla pubblica amministrazione, tale da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative medesime, anche in via sussidiaria, e di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali per l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di cui all'art. 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, sui fondi strutturali, e quelli in cui può intervenire il Fondo europeo per gli investimenti.

2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse garanzie a carico delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni attivabili ai sensi del comma 1.»

«Art. 6 — 1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione europea possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).

2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:

a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;

b) studi di prefattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;

c) altri interventi prioritari individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

3. Con una o più delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino all'operatività delle delibere restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.

4. Per le finalità dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo. Le ulteriori assegnazioni di risorse sono stabilite in via ordinaria dalla legge finanziaria ovvero in via straordinaria da apposite leggi di finanziamento.

5. È abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'art. 2 e degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. È inoltre, abrogata la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresì, i commi 5, 6, 6-*bis*, 7 e 8, dell'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo contenuti nel comma 1, dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono intendersi sostituiti dal riferimento al presente articolo.»

«Art. 17 — 1. Al fine di una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalità originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI è soppressa.

2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
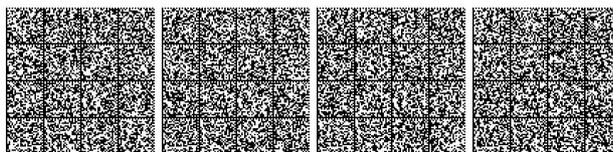
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una società totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del comma 3 sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.

5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.».

Note all'art. 17:

— Per il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'art. 6, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come modificato dal presente decreto:

«Art. 6. *(Ambito di applicazione e norme sugli enti di ricerca)*. — 1. Fatto salvo quanto previsto da successivi decreti emanati in conformità ai criteri direttivi di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , o da specifiche disposizioni di legge, ai sensi del presente decreto per enti di ricerca si intendono gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 , e successive modificazioni e integrazioni. Le norme del presente decreto, ove non diversamente disposto, si applicano anche agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, all'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, all'Agenzia spaziale italiana (ASI) e all'Ente nazionale per le energie alternative (ENEA) e alle altre istituzioni di ricerca di cui le pubbliche amministrazioni finanziano il funzionamento ordinario. Sono fatte salve, per quanto non altrimenti disposto dal presente decreto, le competenze delle amministrazioni dello Stato nei confronti degli enti di cui al presente comma.

2. I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non più di due mandati. Il periodo svolto in qualità di commissario straordinario è comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.

3. Nei casi per i quali la legislazione vigente prevede l'approvazione da parte del CIPE di piani o programmi degli enti di cui al comma 1, la relativa competenza è trasferita alle amministrazioni dello Stato di riferimento, vigilanti o finanziatrici, fatte salve eventuali eccezioni determinate in sede di regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 . Per l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il sistema statistico nazionale restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

4.

5. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera *r)*, del decreto 25 novembre 1997 del Ministro delle comunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997 , e di cui all'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 , i relativi obblighi di contribuzione sono assolti nei limiti e con le modalità previste dall'art. 26, terzo comma, della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 (Riordino del Consiglio nazionale della ricerca (C.N.R.)), come modificato dal presente decreto:

«Art. 20. *(Personale)*. — 1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del C.N.R. è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.

2. *(abrogato)*

3. Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca, il C.N.R., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può inoltre assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico è rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.

4. Il C.N.R, con proprio regolamento sul personale ai sensi del presente articolo, disciplina le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale ricercatore e tecnologo, valorizzando prioritariamente le esperienze di ricerca effettuate all'estero ovvero presso università o imprese nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ricercatore o tecnologo dell'ente si instaura, per i livelli di ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo, previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale delle attività;

b) la periodicità dei concorsi è determinata secondo le cadenze indicate nel piano triennale.»

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 (Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), come modificato dal presente decreto:

«Art. 19. *(Personale)*. — 1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'A.S.I. è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.

2. *(abrogato)*.

3. L'A.S.I., sentito il consiglio tecnico-scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non oltre cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico è rapportato a quello previsto dal Contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.

4. L'A.S.I., con proprio regolamento sul personale ai sensi dell'articolo 17, disciplina le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale ricercatore o tecnologo, valorizzando prioritariamente le esperienze di ricerca effettuate all'estero ovvero presso università o imprese. Con riferimento ai ricercatori e ai tecnologi il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ricercatore dell'ente si instaura, per i livelli di ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, primo tecnologo e dirigente tecnologo, previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca, pubblici o privati, ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale delle attività;

b) la periodicità dei concorsi è determinata secondo le cadenze indicate nel piano pluriennale;

c) in relazione a singoli progetti e per l'intera durata degli stessi, è consentita l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, in possesso di documentata competenza adeguata alle funzioni da svolgere, accertata sulla base di apposite selezioni con trattamento economico rapportato alle corrispondenti professionalità dell'ente. Tali contratti possono essere rinnovati una sola volta, previo giudizio positivo sull'attività svolta, in deroga al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per la specificità dell'attività di ricerca da svolgere e per garantire la continuità di esecuzione ai fini del completamento dei relativi progetti.»

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138 (Riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.)), come modificato dal presente decreto:

«Art. 19. *(Personale).* — 1. Il personale di ricerca dell'I.N.A.F. in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto mantiene l'attuale stato giuridico ed economico ed ha la facoltà di optare per l'applicazione del contratto nazionale degli enti di ricerca secondo modalità definite dai regolamenti di cui all'articolo 18.

2. Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei ruoli dell'istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto è disciplinato, come previsto dall'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Il reclutamento ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell'I.N.A.F. sono disciplinati secondo la normativa prevista per gli enti di ricerca.

4. *(abrogato).*

5. Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca l'I.N.A.F, sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non oltre cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico è rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.».

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38 (Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.) a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dal presente decreto:

«Art. 19. *(Personale).* — 1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'I.N.RI.M. è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.

2. *(abrogato)*

3. Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca l'I.N.RI.M. sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilità di bilancio e della consistenza dell'apposito fondo dell'ente, può inoltre assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico è rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.

4. L'I.N.RI.M., con proprio regolamento sul personale ai sensi dell'art. 17, disciplina le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale ricercatore e tecnologo, valorizzando prioritariamente le esperienze di ricerca effettuate all'estero ovvero presso università o imprese nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ricercatore o tecnologo dell'ente si instaura, per i livelli di ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale delle attività;

b) la periodicità dei concorsi è determinata secondo le cadenze indicate nel piano triennale.»

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 (Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53), come modificato dal presente decreto:

Art. 3. Compiti dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione.

1. *(abrogato)*

2. Gli esiti delle attività svolte ai sensi del comma 1 sono oggetto di apposite relazioni al Ministro, che ne dà comunicazione alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le relazioni riferiscono sui risultati e possono segnalare indicatori ritenuti utili al miglioramento della qualità complessiva del Sistema. Relativamente al sistema della formazione professionale tali indicatori sono definiti previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli esiti di verifica il Ministero, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, assicura idonee forme di pubblicità e conoscenza.

3. Il Ministro relaziona al Parlamento, con cadenza triennale, sugli esiti della valutazione.

4. L'Istituto pubblica ogni anno un rapporto sull'attività svolta.»

— Per il testo dell'art. 1, comma 5, della legge 27 settembre 2007, n. 165 si veda la nota all'art. 3.

10G0013
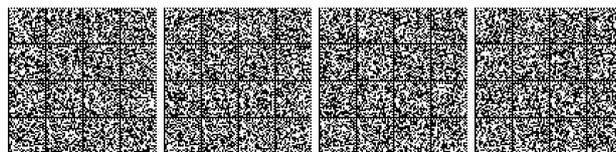
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 9 giugno 2009.

Modificazione del P.D.G. 23 novembre 2007, d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione non riconosciuta «Pro Concilia - Professionisti per la conciliazione», in Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.D.G. 23 novembre 2007, d'iscrizione al n. 19 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione non riconosciuta «Pro Concilia - Professionisti per la conciliazione», con sede legale in Genova, via Domenico Fiasella n. 3/10, codice fiscale n. e partita I.V.A. 01695880995;

Vista l'istanza del 6 maggio 2009, prot. DAG 13/5/2009.0066505.e, con il quale il dott. Luigi Sardano, nato a Genova il 16 aprile 1935, in qualità di legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta «Pro Concilia - Professionisti per la conciliazione», ha comunicato che gli addetti a compiti di segreteria: signori Arbocò Michela, nata a Recco (Genova) il 27 novembre 1970 e Trapani Loriana, nata a Torino il 13 febbraio 1974 sono stati sostituiti dai signori Daneri Nadia, nata a Genova il 23 ottobre 1960 e Rizzo Anna Maria, nata a Rivalta Bormida (Alessandria) il 26 settembre 1952 ed ha chiesto l'inserimento di tre ulteriori conciliatori (due in via esclusiva e uno in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione; che ai sensi dell'art. 4 comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio del 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliatore per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro; che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda d'iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

avv. Alpa Piero Guido, nato ad Ovada il 26 novembre 1947;

avv. Bazzani Stefano, nato a Genova il 20 settembre 1964;

avv. Marvulli Giuseppe, nato a Genova il 1° aprile 1966;

Verificata la sussistenza dei requisiti delle persone deputate a compiti di segreteria:

Daneri Nadia, nata a Genova il 23 ottobre 1960;

Rizzo Anna Maria, nata a Rivalta Bormida (Alessandria) il 26 settembre 1952;

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica del P.D.G. 23 novembre 2007 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione non riconosciuta «Pro Concilia - Professionisti per la conciliazione», con sede legale in Genova, via Domenico Fiasella n. 3/10, codice fiscale n. e partita I.V.A. 01695880995.

Dalla data del presente provvedimento gli addetti a compiti di segreteria sono da considerarsi i signori: Daneri Nadia, nata a Genova il 23 ottobre 1960 e Rizzo Anna Maria, nata a Rivalta Bormida (Alessandria) il 26 settembre 1952.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di tre ulteriori unità: avv. Alpa Piero Guido, nato ad Ovada il 26 novembre 1947, avv. Bazzani Stefano, nato a Genova il 20 settembre 1964 e avv. Marvulli Giuseppe, nato a Genova il 1° aprile 1966.

Resta ferma l'iscrizione al n. 19 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 9 giugno 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

10A01121
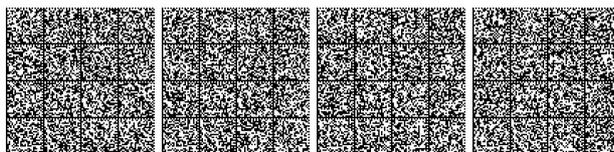
DECRETO 13 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Prifti Eduard, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Prifti Eduard, nato a Lushnje (Albania) il 9 aprile 1968, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo accademico professionale albanese di «Inxhinier per Ndertime, civile-industriale» conseguito nel luglio 1995 presso la «Universitetit Politehnik» di Tirana (Albania) ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri – sezione A settore civile ambientale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che secondo la dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata d'Italia il titolo accademico conseguito è direttamente abilitante all'esercizio della professione in Albania;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 27 ottobre 2009;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Prifti Eduard, nato a Lushnje (Albania) il 9 aprile 1968, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Inxhinier per Ndertime, civile-industriale» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - Sezione A settore civile ambientale - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, al superamento di una prova attitudinale; le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie (scritte e orali):

a) Tecnica delle costruzioni - ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni;

b) costruzione di strade, ferrovie e aeroporti; (solo orale);

c) costruzioni idrauliche e marittime e idrologia.

Roma, 13 gennaio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

10A00888

DECRETO 13 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cast Caterine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Cast Caterine, nata a Valencia (Venezuela) il 13 settembre 1982, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero Civil», rilasciato dal «Colegio de Ingenieros de Venezuela», presso cui è iscritta dal luglio 2007, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri – sezione A settore civile ambientale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico di «Ingeniero civil» presso la «Universidad de Carabobo» di Valencia nel novembre 2006;

Considerato altresì che ha documentato di possedere ampia esperienza professionale nel suo Paese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2009;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Cast Caterine, nata a Valencia (Venezuela) il 13 settembre 1982, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingeniero Civil» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «ingegneri» - Sezione A settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, al superamento di una prova attitudinale; le cui modalità di svolgimento sono indicate nell' allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie (scritte e orali):

a) tecnica delle costruzioni - Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni;

b) architettura tecnica e composizione architettonica; (solo orale);

c) urbanistica e pianificazione territoriale.

Roma, 13 gennaio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

10A00889

DECRETO 13 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Udrescu Claudia Iuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Udrescu Claudia Iuliana, nata il 9 gennaio 1973 a Piatra Neamt (Romania), cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer, in profilul Textile-Pielarie, specializarea Filatura Tesatorie» presso la «Universitatea Tehinica Gh. Asachi» di Iasi nel giugno 1997, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri – sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che secondo la attestazione della Autorità competente romena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Considerato altresì che ha conseguito una laurea in ingegneria tessile nel luglio 2005 presso il Politecnico di Torino;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 27 ottobre 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Udrescu Claudia Iuliana, nata il 9 gennaio 1973 a Piatra Neamt (Romania), cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di «Inginer, in profilul Textile-Pielarie, specializarea Filatura Tesatorie» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi trentasei; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: prova attitudinale per approfondire le materie scritte e orali:

1) Tecnologia meccanica;

2) Costruzioni di macchine;

3) Energetica e macchine a fluido (Macchine e sistemi energetici); e sulle materie solo orali;

4) Impianti elettrici;

5) Impianti termoidraulici;

6) Impianti industriali.

Roma, 13 gennaio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

10A00890

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 novembre 2009.

Fondo immobili pubblici. Decreto di accertamento dei canoni dovuti per l'anno 2009.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«Art. 4») in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il comma 2, dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1, dell'art. 4;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 15 dicembre 2004 e tenuto conto delle disposizioni in esso contenute volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al fondo (come ivi definito) di taluni immobili, incluse previsioni concernenti il contratto di locazione, l'assegnazione degli stessi immobili agli enti titolari (come ivi definiti) che li hanno in uso, la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dal contratto stesso e degli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili, le dichiarazioni e impegni che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare per conto degli enti titolari (nel seguito indicato come il «decreto operazione»);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 23 dicembre 2004 con il quale sono stati conferiti al Fondo i beni immobili indicati nell'allegato a tale decreto (nel seguito indicato come il «decreto di apporto»);

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri competenti, emanati in data 23 dicembre 2004 con i quali sono stati trasferiti al fondo i beni immobili indicati nell'allegato a tali decreti (nel seguito indicato come i «decreti di trasferimento»);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 24 dicembre 2004 ai sensi del quale è stato determinato il valore degli immobili conferiti e trasferiti al fondo ai sensi del decreto di apporto e dei decreti di trasferimento e l'ammontare del canone di locazione degli stessi da corrispondere al fondo (nel seguito indicato come il «decreto di chiusura»);

Visto l'accordo di indennizzo stipulato il 29 dicembre 2004, ai sensi del decreto operazione e del decreto chiusura tra il Ministero dell'economia e delle finanze e, tra gli altri, il fondo (l'«accordo di indennizzo»);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ed il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 28 novembre 2008 mediante il quale sono stati trasferiti al fondo gli immobili individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio in sostituzione a titolo di indennizzo degli immobili e porzioni di immobili relativamente ai quale è emersa l'intrasferibilità, e ciò a far data dal 15 gennaio 2009, data di pubblicazione di detto decreto («decreto di indennizzo»);

Attesa la necessità di accertare, sulla base di quanto risultante dal nuovo allegato al contratto di locazione, ovvero della riallocazione delle somme dovute per canone di locazione, dagli utilizzatori, per gli immobili, ad essi assegnati al fine della puntuale ripartizione del fondo di cui all'art. 29 («art. 29»);

Tenuto conto delle attività svolte dall'Agenzia del demanio in ordine alla puntuale assegnazione degli spazi occupati dalle amministrazioni utilizzatrici, ai fini della corretta imputazione dei canoni;

Decreta:

Art. 1.

Il canone complessivo annuo per l'anno 2009 dovuto dagli utilizzatori all'Agenzia del demanio è pari ad euro 287.362.632,59 comprensivo del tasso di rivalutazione Istat pari al 2.775% («la rivalutazione Istat») oltre I.V.A., ove dovuta.

Il fondo di cui all'art. 29 è ripartito tra le amministrazioni utilizzatrici gli immobili per un importo complessivo pari ad euro 237.436.175,26 comprensivo del tasso di rivalutazione Istat pari al 2.775% («la rivalutazione Istat») oltre I.V.A., ove dovuta.

Tale ripartizione avviene in base agli spazi occupati dalle amministrazioni sulla base di quanto previsto dal Contratto di locazione alla data di emanazione del decreto di indennizzo, in premessa menzionato, secondo quanto riportato nell'apposita tabella di ripartizione allegata al presente decreto, considerato che un importo complessivo pari ad euro 49.926.457,33 comprensivo del tasso di rivalutazione Istat, oltre l'I.V.A., ove dovuta, è corrisposto dagli Enti previdenziali a valere sulle proprie risorse.

Art. 2.

L'accertamento della determinazione dei singoli importi dovuti al FIP, sulla base di quanto disciplinato dai decreti, è effettuata annualmente in relazione alle eventuali riassegnazioni degli spazi da parte dell'Agenzia del demanio alle singole amministrazioni, ai fini della corretta ripartizione del fondo di cui all'art. 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Il presente decreto è sottoposto ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2009

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 115

ALLEGATO

Direzione Area Operativa
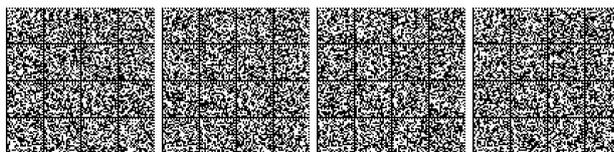
Fondo Immobili Pubblici

canoni esercizio 2009

ASSEGNATARI		CANONE ANNO 2009 - valori espressi in € -		
		Canone nominale - al netto IVA -	IVA	Canone totale
MINISTERI / ENTI PUBBLICI	MEF	12.566.532,32	371.110,92	12.937.643,23
	MEF - RGS	3.616.134,9	38.095,4	3.654.230,4
	MEF - DPT	4.045.304,3		4.045.304,3
	MEF - DAGA	1.172.528,2	123.562,0	1.296.090,2
	MEF - DPF	3.732.564,9	209.453,5	3.942.018,4
	Min. Infrastrutture e Trasporti	16.823.740,32	130.727,92	16.954.468,24
	MIN. INFRASTRUTTURE	4.025.641,0	18.843,4	4.044.484,4
	CAPITANERIA DI PORTO	951.099,2	1.359,8	952.459,0
	MINISTERO DEI TRASPORTI	11.847.000,1	110.524,7	11.957.524,8
	Min. Istruzione	4.067.377,2		4.067.377,2
	Min. Pol. Agricole e Forestali	208.051,7		208.051,7
	Min. Lavoro e Pol. Soc.	6.566.252,9		6.566.252,9
	Min. Giustizia	1.618.964,2	23.530,5	1.642.494,8
	Min. Ambiente	46.362,5		46.362,5
	Min. Salute	185.169,5		185.169,5
	Min. Difesa	149.387,9		149.387,9
	Min. Interno - v. Lanza	73.476,9		73.476,9
	Min. Interno	240.213,3	4.831,1	245.044,4
	Min. Beni Culturali	98.307,9		98.307,9
	Guardia di Finanza	60.079.829,8	80.315,8	60.160.145,6
	Corte dei Conti	480.524,6		480.524,6
	Avvocatura dello Stato	909.544,7		909.544,7
	TOTALE	**104.113.735,77**	**610.516,31**	**104.724.252,07**
AGENZIE FISCALI	Ag. Territorio	33.366.294,11	599.761,74	33.966.055,86
	Ag. Entrate	45.494.330,77	783.312,07	46.277.642,84
	Ag. Dogane	10.759.338,02	108.100,09	10.867.438,10
	TOTALE	**89.619.962,90**	**1.491.173,90**	**91.111.136,80**
ENTI PREVIDENZIALI (fondi propri)	INPS	35.399.369,25	208.983,15	35.608.352,41
	INPDAP	3.579.640,10		3.579.640,10
	INAIL	10.947.447,97	47.192,65	10.994.640,62
	TOTALE	**49.926.457,33**	**256.175,81**	**50.182.633,14**
ENTI PREVIDENZIALI (Sussidio Stato)	Quota carico Stato per INPS	27.354.343,30	161.488,67	27.515.831,97
	Quota carico Stato per INPDAP	2.473.183,88		2.473.183,88
	Quota carico Stato per INAIL	7.183.469,50	30.966,76	7.214.436,26
	TOTALE	**37.010.996,69**	**192.455,43**	**37.203.452,11**
AGENZIA DEL DEMANIO	Ag. Demanio (Conduttore)	238.283,93		238.283,93
	Ag. Demanio (utilizzatore)	2.110.700,00	32.460,18	2.143.160,18
	Ag. Demanio - IVA presunta		140.000,00	140.000,00
	Spazi non assegnati	4.342.495,98	64.236,33	4.406.732,31
	TOTALE	**6.691.479,91**	**236.696,51**	**6.928.176,42**
Totale annuo 2009		**287.362.632,59**	**2.787.017,95**	**290.149.650,55**

PREVISIONE VENDITE 2009	
Asset teorici in vendita	20 000 000
Redditivita media annua	7 00%

10A01132

DECRETO 18 gennaio 2010.

Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2010, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali è demandato al Ministro del Tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli Enti Locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui agli Enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n.160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i Comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento per i mutui di cui alle leggi suindicate, stipulati a tasso variabile;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 con il quale è stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso Ribor è sostituito dall'Euribor;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 2004, con il quale, ai fini della determinazione del costo della provvista dei mutui a tasso variabile, il parametro della lira interbancaria è stato sostituito con quello del tasso interbancario;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2005, con il quale, per le finalità di cui al presente decreto, il parametro del «Rendiob» è stato sostituito con quello del «Rendistato»;

Viste le misure del tasso Euribor ACT/365 a tre mesi e Euribor ACT/360 a tre mesi rilevate per il mese di novembre 2009 sul circuito Reuters, pari rispettivamente a 0,726 % e 0,716 %;

Vista la lettera del 10 dicembre 2009, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento per i predetti mutui per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2010;

Ritenuta la necessità di fissare il costo della provvista per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate anteriormente al 29 maggio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2010 il costo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari a:

a) 1,95% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) 2,00% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) 2,35% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) 2,35% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;

e) 2,35% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998 – 28 maggio 1999.

2. Al costo della provvista va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2010

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

10A00907
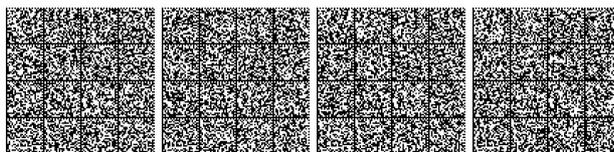
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Puthuparampil Chacko Shilumol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Puthuparampil Chacko Shilumol ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing» conseguito nell'anno 1999 presso la «Gautham Institute of Nursing Science & Research Centre» di Bangalore (India) dalla sig.ra Puthuparampil Chacko Shilumol, nata a Edappalayam-Kerala (India) il giorno 26 maggio 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Puthuparampil Chacko Shilumol, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A00790

DECRETO 4 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sebastian Sheji Mary, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sebastian Sheji Mary ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing» conseguito nell'anno 2002 presso la «K.H.I. School of Nursing» di Ghatabrabha (India) dalla sig.ra Sebastian Sheji Mary, nata a Arunassery-Kerala (India) il giorno 3 maggio 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Sebastian Sheji Mary è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A00791

DECRETO 7 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Valach Donadin Viorica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Visti, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista l'istanza, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Donadin Viorica, nata a Cimpulung Moldovenesc (Romania) il giorno 22 settembre 1966, cittadina rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Pediatrie», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale sanitaria di Suceava nell'anno 1992, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di infermiere pediatrico;

Rilevato che la sig.ra Donadin Viorica ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Valach Viorica;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la nota n. prot. DGRUPS 0043288 in data 31 luglio 2009, con la quale questo Ministero, ha comunicato alla signora Donadin Viorica che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di misure compensative consistenti, a scelta dell'interessato, in un tirocinio di adattamento della durata di 24 mesi, pari a 1800 ore o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: infermieristica in medicina clinica (medicina interna, chirurgia generale, anestosiologia), infermieristica clinica in pediatria e chirurgia specialistica, scienze infermieristiche (infermieristica clinica in medicina pediatrica e specialistica, infermieristica clinica in chirurgia pediatrica generale e specialistica) infermieristica materno infantile, infermieristica clinica in area critica e terapia intensiva pediatrica, infermieristica clinica in salute mentale pediatrica, infermieristica clinica nelle patologie croniche pediatriche;

Vista la nota in data 5 agosto 2009, con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dell'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere la prova attitudinale;
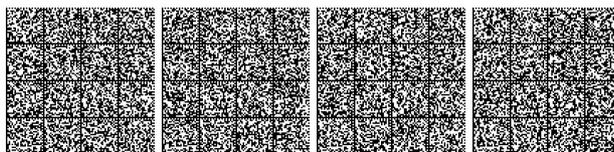
Visto il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008, con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta il giorno 21 ottobre 2009, da cui si evince che la sig.ra Donadin Viorica è risultata idonea;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato del titolo III capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Pediatrie» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 1992 dalla sig.ra Valach coniugata Donadin Viorica, nata a Cimpulung Moldovenesc (Romania) il giorno 22 settembre 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

Art. 2.

1. La sig.ra Valach Donadin Viorica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere pediatrico previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

10A00792

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Francesco Prigigallo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Francesco Prigigallo, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso la scuola Accademia Elite di Pierpaolo Frau, con sede in Cagliari, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, la quale consisterà, a scelta dell'interessato, in un tirocinio della durata di almeno un anno da svolgersi presso un'impresa del settore o in una prova attitudinale su tutte le materie oggetto del corso, poiché il corso di formazione ha avuto una «durata inferiore di almeno un anno» – in termini di ore - (art. 22, comma 1, lett. *a)* decreto legislativo n. 206/ 2007) rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attività;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Francesco Prigigallo, cittadino italiano, nato a Cagliari in data 21 marzo 1966, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, a scelta tra il tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati negli allegati *A* e *B*, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 10 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

ALLEGATO *A*

Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero presso la Commissione provinciale dell'Artigianato della provincia in cui intende esercitare l'attività ovvero anche di altra provincia se intende svolgere l'attività in area del territorio nazionale non ancora individuata, allegando la copia autenticata del presente decreto.

Il predetto organo competente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita Commissione d'esame con la medesima composizione di quella prevista dalla citata legislazione regionale. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La Commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

A) <u>ESAME PRATICO</u>

PROVA	DESCRIZIONE
1) TAGLIO CLASSICO MASCHILE	Detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.

2) RASATURA DELLA BARBA	Preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.
3) TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE	Detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
4) TECNICHE DI ACCONCIATURA	Messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi,diffusore,casco,ecc.). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.). Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
5) TRATTAMENTO CHIMICO – COSMETOLOGICO	Detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello Esecuzione della permanente e della contropermanente Realizzazione di riflessature, tinture, meches,colpi di sole.

B) <u>COLLOQUIO</u>

Il colloquio orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

- conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro

- postazione lavoro sicura
- operazioni gestionali e contabili
- operazioni di magazzino e conservazione dei prodotti.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.

La Commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea.

ALLEGATO *B*

A norma degli artt. 22 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a scelta del richiedente è previsto un tirocinio di adattamento teorico-pratico, della durata di un anno, presso un'impresa del settore, regolarmente operante sul territorio nazionale, individuata congiuntamente dal richiedente e dalla Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato competente sul territorio in cui opera tale impresa.

All'esercizio del tirocinio si accede previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta, che dovrà dare seguito alla stessa al massimo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

Il tirocinio ha per oggetto il complesso delle attività nelle quali si concreta l'attività di acconciatore, come elencate nell'allegato A ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa scelta. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

Il titolare dell'impresa prescelta, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato. La relazione finale è trasmessa alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta che emette un certificato di compiuto tirocinio con esito favorevole, che dovrà essere trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI.

In caso di valutazione sfavorevole il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

La Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato, competente per territorio, nell'ambito delle proprie competenze, esercita la vigilanza sull'effettivo svolgimento del tirocinio.

10A00859

DECRETO 10 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Francesco Orrù, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Francesco Orrù, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso la scuola Accademia Elite di Pierpaolo Frau, con sede in Cagliari, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, la quale consisterà, a scelta dell'interessato, in un tirocinio della durata di almeno un anno da svolgersi presso un'impresa del settore o in una prova attitudinale su tutte le materie oggetto del corso, poiché il corso di formazione ha avuto una «durata inferiore di almeno un anno» - in termini di ore - (art. 22, comma 1, lett. *a)* decreto legislativo n. 206/ 2007) rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attività;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA – Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Francesco Orrù, cittadino italiano, nato a Iglesias (Cagliari) in data 16 giugno 1986, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, a scelta tra il tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati negli allegati *A* e *B*, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 10 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

ALLEGATO *A*

II candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero presso la Commissione provinciale dell'Artigianato della provincia in cui intende esercitare l'attività ovvero anche di altra provincia se intende svolgere l'attività in area del territorio nazionale non ancora individuata, allegando la copia autenticata del presente decreto.

Il predetto organo competente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita Commissione d'esame con la medesima composizione di quella prevista dalla citata legislazione regionale. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La Commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

A) <u>ESAME PRATICO</u>

PROVA	DESCRIZIONE
1) TAGLIO CLASSICO MASCHILE	Detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.
2) RASATURA DELLA BARBA	Preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.

3) TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE

Detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.

4) TECNICHE DI ACCONCIATURA

Messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi,diffusore,casco,ecc.).
Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.).

Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.

5) TRATTAMENTO CHIMICO – COSMETOLOGICO

Detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello
Esecuzione della permanente e della contropermanente
Realizzazione di riflessature, tinture, meches,colpi di sole.

B) <u>COLLOQUIO</u>

Il colloquio orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

- conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro
- postazione lavoro sicura
- operazioni gestionali e contabili
- operazioni di magazzino e conservazione dei prodotti.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.

La Commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea.

ALLEGATO *B*

A norma degli artt. 22 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a scelta del richiedente è previsto un tirocinio di adattamento teorico-pratico, della durata di un anno, presso un'impresa del settore, regolarmente operante sul territorio nazionale, individuata congiuntamente dal richiedente e dalla Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato competente sul territorio in cui opera tale impresa.

All'esercizio del tirocinio si accede previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta, che dovrà dare seguito alla stessa al massimo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

Il tirocinio ha per oggetto il complesso delle attività nelle quali si concreta l'attività di acconciatore, come elencate nell'allegato A ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa scelta. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

Il titolare dell'impresa prescelta, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato. La relazione finale è trasmessa alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta che emette un certificato di compiuto tirocinio con esito favorevole, che dovrà essere trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI.

In caso di valutazione sfavorevole il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

La Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato, competente per territorio, nell'ambito delle proprie competenze, esercita la vigilanza sull'effettivo svolgimento del tirocinio.

10A00860

DECRETO 10 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Klodjana Kocaj, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Klodjana Kocaj, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso la scuola Accademia Elite di Pierpaolo Frau, con sede in Cagliari, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, la quale consisterà, a scelta dell'interessata, in un tirocinio della durata di almeno un anno da svolgersi presso un'impresa del settore o in una prova attitudinale su tutte le materie oggetto del corso, poiché il corso di formazione ha avuto una «durata inferiore di almeno un anno» - in termini di ore - (art. 22, comma 1, lett. *a)* decreto legislativo n. 206/2007) rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attività;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA – Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Klodjana Kocaj, cittadina albanese, nata a Valona (Albania) in data 11 dicembre 1979, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, a scelta tra il tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati negli allegati *A* e *B*, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 10 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

ALLEGATO *A*

II candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero presso la Commissione provinciale dell'Artigianato della provincia in cui intende esercitare l'attività ovvero anche di altra provincia se intende svolgere l'attività in area del territorio nazionale non ancora individuata, allegando la copia autenticata del presente decreto.

Il predetto organo competente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita Commissione d'esame con la medesima composizione di quella prevista dalla citata legislazione regionale. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La Commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

A) <u>ESAME PRATICO</u>

PROVA	**DESCRIZIONE**
1) TAGLIO CLASSICO MASCHILE	Detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.

2) RASATURA DELLA BARBA	Preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.
3) TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE	
	Detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
4) TECNICHE DI ACCONCIATURA	Messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi,diffusore,casco,ecc.). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.).
	Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
5) TRATTAMENTO CHIMICO – COSMETOLOGICO	
	Detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello Esecuzione della permanente e della contropermanente Realizzazione di riflessature, tinture, meches,colpi di sole.

B) <u>COLLOQUIO</u>

Il colloquio orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

- conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro
- postazione lavoro sicura
- operazioni gestionali e contabili
- operazioni di magazzino e conservazione dei prodotti.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.

La Commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea.

ALLEGATO *B*

A norma degli artt. 22 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a scelta del richiedente è previsto un tirocinio di adattamento teorico-pratico, della durata di un anno, presso un'impresa del settore, regolarmente operante sul territorio nazionale, individuata congiuntamente dal richiedente e dalla Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato competente sul territorio in cui opera tale impresa.

All'esercizio del tirocinio si accede previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta, che dovrà dare seguito alla stessa al massimo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

Il tirocinio ha per oggetto il complesso delle attività nelle quali si concreta l'attività di acconciatore, come elencate nell'allegato A ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa scelta. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

Il titolare dell'impresa prescelta, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato. La relazione finale è trasmessa alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta che emette un certificato di compiuto tirocinio con esito favorevole, che dovrà essere trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI.

In caso di valutazione sfavorevole il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

La Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato, competente per territorio, nell'ambito delle proprie competenze, esercita la vigilanza sull'effettivo svolgimento del tirocinio.

10A00861

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 gennaio 2010.

Sospensione delle funzioni del Consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala campana DOP.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed, in particolare, l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può demandare ai consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e della Repressione delle Frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. CE n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;

Visto il decreto 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 2002, con il quale è stata attribuita al Consorzio per la, tutela del formaggio mozzarella di Bufala Campana DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP Mozzarella di Bufala Campana;

Visti il decreto del 20 aprile 2005 ed il decreto del 16 aprile 2008, concernenti la conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di Bufala Campana DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP Mozzarella di Bufala Campana;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Considerato che sono in corso iniziative finalizzate ad accertare la sussistenza della rappresentatività nell'ambito della compagine sociale del Consorzio di tutela di cui trattasi e a verificare le segnalazioni in merito ai presunti conflitti di interesse interni al predetto Consorzio di tutela;

Vista la nota del 12 gennaio 2010 con la quale il Dr. Raffaele Garofano rassegna le proprie dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di Bufala Campana, rappresentando irregolarità nella conduzione del consorzio stesso;

Rilevata la necessità di salvaguardare a livello nazionale ed internazionale l'immagine della Mozzarella di Bufala Campana DOP e consolidare il rapporto di fiducia con il consumatore;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, che prevede, tra le altre, la misura della sospensione del provvedimento di incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Articolo unico

1. L'incarico concesso con decreto del 24 aprile 2002 e confermato con decreti del 20 aprile 2005 e del 4 maggio 2008 al Consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di Bufala Campana DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP Mozzarella di Bufala Campana, è sospeso per un periodo di tre mesi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A00884
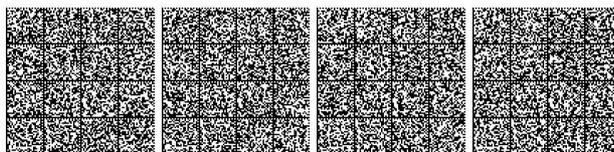
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 25 gennaio 2010.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ambito meridionale dell'Agro romano compreso tra le vie Laurentina e Ardeatina - Comune di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL LAZIO

Visti gli articoli 136, 138, 139, 140 e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del Codice sopracitato, comunicata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il comune di Roma, in data 3 luglio 2009 con nota prot. 13258, relativa all'«Ambito meridionale dell'Agro romano compreso tra le vie Laurentina e Ardeatina (località Cecchignola, Tor Pagnotta, Castel di Leva, Falcognana, S. Fumia, Solforata)», affissa all'albo pretorio del comune di Roma in data 31 luglio 2009, composta da relazione illustrativa, cartografia 1:25000, descrizione dei confini, prescrizioni d'uso del compendio di beni paesistici vincolando (che forma l'allegato n. 1 al presente decreto);

Visto il parere della regione Lazio, in data 15 giugno 2009, prot. n. 11849, reso ai sensi dell'art. 138, comma 3, del sopracitato Codice;

Viste le osservazioni presentate da enti e privati ai sensi dell'art. 139, comma 5, del medesimo Codice;

Viste le controdeduzioni puntuali al sopracitato parere della regione ed a tutte le osservazioni presentate, composte ciascuna di una scheda tecnica e di motivazioni giuridiche (che formano, nel loro insieme, l'allegato n. 2 al presente decreto);

Vista e condivisa la «Relazione di sintesi dell'istruttoria» predisposta dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il comune di Roma, nella quale è ripresa ed integrata la motivazione posta a base della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in questione e sono riassunti i profili d'apice del parere della regione e delle osservazioni e delle correlate controdeduzioni (relazione che costituisce l'allegato n. 3 al presente decreto);

Visto il parere del Comitato regionale di coordinamento reso in data 14 gennaio 2010, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il parere del Comitato tecnico scientifico per i beni architettonici e paesaggistici reso ai sensi dell'art. 141, comma 2, del Codice, in data 21 gennaio 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni è dichiarato il notevole interesse pubblico dell'area, sita nel comune di Roma, municipio XII, qualificata «Ambito meridionale dell'Agro romano compreso tra le vie Laurentina ed Ardeatina», individuata e perimetrata nella «Descrizione dei confini» compresa della proposta di dichiarazione indicata in premessa.

Art. 2.

Gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 citati nelle premesse formano parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione Lazio a cura della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, unitamente alla descrizione dei confini.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 3, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il comune di Roma provvede alla notifica della dichiarazione e al suo deposito, in una, con tutti gli allegati di cui al precedente art. 2, presso il comune di Roma nonché alla trascrizione nei registri immobiliari.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, per il tramite della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il comune di Roma, trasmetterà al comune di Roma il numero della *Gazzetta* stessa, e delle relative planimetrie. La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il comune di Roma vigilerà sull'adempimento di quanto prescritto all'art. 140, comma 4, del codice.

Roma, 25 gennaio 2010

Il direttore regionale: LOLLI GHETTI

AVVERTENZA: *gli allegati riportati nel presente decreto sono consultabili integralmente nel sito internet www.laziobeniculturali.it*

ALLEGATO
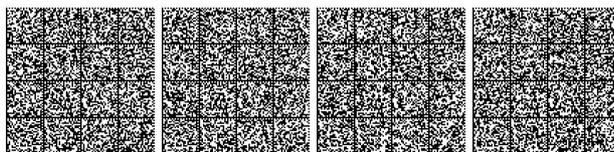
Dichiarazione di notevole interesse pubblico
ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42
"Codice dei Beni culturali e del Paesaggio"

COMUNE DI ROMA - AMBITO MERIDIONALE DELL'AGRO ROMANO COMPRESO TRA LE VIE LAURENTINA E ARDEATINA
(Cecchignola, Tor Pagnotta, Castel di Leva, Falcognana, S. Fumia, Solforata)
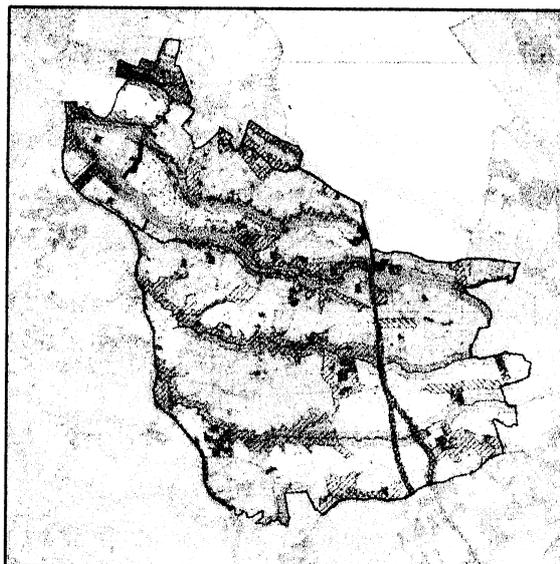
DESCRIZIONE DEI CONFINI

Funzionari responsabili

Arch. Sergio Anzivino

Arch. Maria Luisa Mutschlechner

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Federica Galloni

NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AI SENSI ART. 136 Dlgs 42/2004

COMUNE DI ROMA - AMBITO MERIDIONALE DELL'AGRO ROMANO COMPRESO TRA LE VIE LAURENTINA E ARDEATINA
(Cecchignola, Tor Pagnotta, Castel di Leva, Falcognana, S. Fumia , Solforata)

DESCRIZIONE DEI CONFINI

L'area, sita nel Comune di Roma, è così delimitata a partire dalla via Laurentina in prossimità del rondò di innesto su di essa della Via Bruno de Finetti (carreggiata di sinistra in uscita dalla città, poco oltre il GRA), di qui proseguendo in direzione oraria nord, est, sud, ovest:

a partire dalla sua intersezione con la predetta carreggiata di sinistra della via Laurentina, si segue la linea di perimetrazione settentrionale dell'area destinata a parco pubblico e parcheggi attorno al complesso di Tor Chiesaccia dal Piano di Zona e dal Piano di Lottizzazione convenzionata "Tor Pagnotta" (linea catastalmente identificata dal confine nord delle particelle nn. 1321 e 1285 del Foglio 888, dal confine est della medesima particella n. 1285 del Foglio 888, dai confini nord ed est della particella 1027 del Foglio 1160 A e dal confine est delle particelle 1029, 1215, 1216, 1217 del medesimo Foglio 1160 A), fino ad incontrare via di Castel di Leva;

si segue per un breve tratto detta via fino ad incontrare il limite orientale del citato Piano di Lottizzazione "Tor Pagnotta", quindi si costeggia tale limite verso nord fino ad incontrare il GRA e ad attraversarlo sul prolungamento del limite medesimo; si segue il GRA per un breve tratto sul lato esterno della carreggiata direzione Laurentina fino ad incontrare il confine di proprietà catastalmente corrispondente al confine est delle particelle nn. 360, 352, 365 del foglio 888; si segue detto confine fino al perimetro della Città Militare della Cecchignola e quindi tale perimetro (in modo da inglobare l'altura su cui sorgono i ruderi della Tor Pagnotta) fino ad incrociare Via della Cecchignola;

si segue quindi via della Cecchignola in direzione nord fino ad incontrare via di Tor Pagnotta e quest'ultima via (in direzione Ardeatina) fino ad incontrare il limite di proprietà catastalmente identificato dal confine ovest delle particelle nn.159, 749, 750, 1014, 731, 334, 808, 1378, 32, 1381, 1371 del Foglio 887 D; si segue tale confine in direzione sud fino al Fosso di Fiorano, un brevissimo segmento del Fosso citato in direzione est e quindi il margine dell'abitato di Castel di Leva (catastalmente identificato dal confine ovest delle particelle nn. 44, 6447, 6159, 6160, 6168,
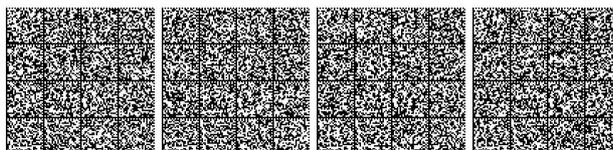
6167, 1768, 144, 4, 1881, 5, 1894, 1891 del Foglio 889 A e dal confine est delle particelle nn. 1897, 1900 del Foglio 889 C) fino ad incontrare via di Castel di Leva; si segue per un breve tratto tale via in direzione Ardeatina e quindi di nuovo il perimetro dell'abitato di Castel di Leva (catastalmente identificato dal confine ovest delle particelle nn. 309, 603, 606, 390, 618, 391, 363, 394, 403, 1265, 409, 407, 373, 1246, 6554, 2042, 6391, 6108, 6109 del Foglio 889 C) fino ad incontrare via Filippo de Filippi; si segue tale via fino al suo innesto in via della Castelluccia di San Paolo e quest'ultima fino a via Castel di Leva; quindi via di Castel di Leva per un tratto in direzione Ardeatina e via del Fosso di Tor Pagnotta in tutto il suo percorso semianulare fino a incontrare nuovamente via di Castel di Leva; si taglia quest'ultima e si segue in direzione nord il margine dell'abitato di Castel di Leva (catastalmente identificato dal confine est delle particelle nn. 1640, 1636, 508, 1621, 1625, 1623, 1615, 1945, 1608, 1926, 1989, 1942, 673, 1941, 1830, 96, 1605 del Foglio 889 C) fino ad incontrare il Fosso di Tor Pagnotta e quindi quest'ultimo fino all'Ardeatina.

Si segue la via Ardeatina in direzione sud fino all'incrocio con la strada provinciale del Divino Amore; si segue quest'ultima in direzione dei Colli Albani fino ad incontrare il confine comunale; si segue poi sempre quest'ultimo fino ad incontrare la strada provinciale Albano-Torvaianica; si segue detta strada in direzione ovest (verso Torvaianica) fino ad incontrare il confine delle Riserva Naturale Decima-Trigoria e quindi detto confine fino all'incontro con la via Laurentina; si segue infine la via Laurentina in direzione nord verso Roma fino a tornare poco prima del GRA al punto di partenza.

I Funzionari responsabili
Arch. Sergio Anzivino

Arch. Maria Luisa Mutschlechner

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Federica GALLONI

10A00926
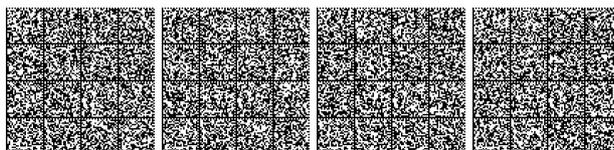
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 22 dicembre 2009.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

VISTA la legge 9.5.1989 n. 168, in particolare gli artt. 6,7 e 16;

VIST0 il Decreto Rettorale 196 – 0072 del 30 dicembre 1996, con il quale è stato emanato lo Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2009 con la quale è stata approvata l'introduzione del Collegio dei Presidi quale organo istruttorio, consultivo e di proposta del Senato Accademico;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 9 settembre 2009 con la quale la modifica di Statuto è stata confermata in seconda approvazione;

VISTA la nota del MIUR n. 5089 del 15.12.2009 (acquisita agli atti con prot. n. 34282 del 16 dicembre 2009) con la quale il Ministero comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alla modifica;

DECRETA

ART. 1 L'art. 5, comma 4 dello Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila è integrato come segue:

Art. 5 - Organizzazione dell'Università

Omissis

4. - Sono organi consultivi e di proposta:

a. Il Collegio dei Presidi;
b. l Collegio dei Direttori di Dipartimento;
c. la Commissione didattica di Ateneo;
d. il Consiglio Studentesco;
e. la Consulta del personale tecnico-amministrativo.

ART. 2 All'interno del Titolo II, Capo I – Organi di indirizzo, di Governo e di Controllo, dello Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila è inserita la seguente sezione:

SEZIONE IV - COLLEGIO DEI PRESIDI

Art. 16 Il Collegio dei Presidi

Il Collegio dei Presidi è composto dai Presidi delle Facoltà dell'Ateneo che, al proprio interno, eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il Presidente del Collegio che dura in carica un quadriennio ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta. In caso di mancata elezione dopo le prime due votazioni, si procede al ballottaggio tra i candidati che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggior anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. Il Presidente designa fra i membri del Collegio un Vice-Presidente che, oltre a coadiuvare il Presidente, lo sostiene in tutte le funzioni in caso di assenza o di impedimento dello stesso. Il Responsabile amministrativo della Segreteria di Presidenza della Facoltà del Presidente del Collegio svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Collegio dei Presidi è convocato dal Presidente e si riunisce una volta ogni tre mesi o qualora lo richieda un terzo dei suoi componenti ovvero il Rettore. Il Collegio approva, a maggioranza assoluta dei membri, il proprio regolamento che, nel rispetto dello Statuto, disciplina la procedure di convocazione e le norme di funzionamento dello stesso. Tale Regolamento, previo parere del Senato Accademico, è promulgato con decreto del Rettore.

Art. 17 Funzioni del Collegio dei Presidi

Il Collegio dei Presidi è organo istruttorio, consultivo e di proposta del Senato Accademico.

Ferme rimanendo le competenze della Commissione didattica di Ateneo, il Collegio esprime parere obbligatorio:

- sui criteri di ripartizione delle risorse e del personale tecnico amministrativo fra le Facoltà;

- sui criteri relativi alla ripartizione dei finanziamenti fra le Facoltà, relativi anche ai posti di ruolo di personale docente e sui possibili prestiti fra Facoltà;

- sui criteri relativi all'organizzazione dei servizi amministrativi operanti nelle Facoltà o comunque funzionali all'espletamento dell'attività didattica;

- sui criteri relativi alla politica di programmazione dell'offerta formativa;

- sull'istituzione di nuove facoltà o sulla disattivazione di una facoltà;

- su ogni altra questione che il Senato intenda sottoporre al Collegio.

Art. 3 A seguito dell'introduzione di una sezione dedicata al Collegio dei Presidi gli articoli dello Statuto sono rinumerati come segue:

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Natura e funzioni dell'Università degli Studi dell'Aquila

1. - L'Università degli Studi dell'Aquila, di seguito denominata Università, è un'istituzione pubblica, sede primaria di ricerca scientifica, di istruzione superiore e formazione. Ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato. Ha carattere pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico o economico.

2. – L'Università, secondo le norme della Costituzione e nei limiti di legge, gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, patrimoniale, amministrativa, finanziaria e contabile. L'Università provvede alla istituzione e organizzazione delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio, garantendone il funzionamento amministrativo e gestionale.

3. – Lo stemma dell'Università raffigura un'aquila coronata nera, in campo d'oro, ad ali aperte, poggiata su tre monti verdi dai quali discendono tre ruscelli su cui è scritto: "*Jus*", "*Litterae*", "*Scientiae*". Un festone attraversa il campo con la scritta "*Renovabitur ut Aquilae juventus tua*".

Art. 2 - Scopi dell'Università

1. - L'Università garantisce e promuove la libera attività di ricerca dei propri docenti, assicura la pubblicità dei risultati scientifici e il libero confronto delle idee, per lo sviluppo culturale e scientifico della comunità nazionale e internazionale. L'Università riconosce come proprio compito primario la ricerca scientifica e l'istruzione superiore ritenendo fondamentale l'inscindibilità fra attività di ricerca e attività didattica.

2. – L'Università garantisce la libertà di insegnamento dei docenti ed il diritto degli studenti ad un'elevata qualità dell'istruzione e ad una formazione adeguata all'inserimento sociale e professionale degli stessi. A tale scopo l'Università promuove ogni azione atta a perseguire la qualità e l'efficienza della ricerca e della didattica, anche favorendo la cooperazione sia nazionale che internazionale.

3. - L'Università cura l'orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, organizza attività di tutorato e attività destinate a favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro; promuove attività culturali, sportive e ricreative degli studenti e del personale, anche autogestite, stipulando convenzioni con soggetti pubblici e privati e avvalendosi della collaborazione di associazioni e cooperative studentesche e del personale tecnico-amministrativo. A tal fine l'Università sostiene le attività formative autogestite dagli studenti. Promuove e garantisce il diritto allo studio mediante molteplici forme ed iniziative per contribuire a migliorare la condizione degli studenti e a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunità. Organizza infine attività di supporto all'ingresso dei propri laureati nel mondo del lavoro.

4. - L'Università favorisce e promuove forme di collaborazione volte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di docenti, studenti e personale tecnico ed amministrativo a livello sia nazionale che internazionale. Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le forze produttive, allo scopo di diffondere, valorizzare, verificare e promuovere i risultati della ricerca scientifica."

5. – L'Università opera in stretto collegamento con il territorio di riferimento e favorisce e promuove lo sviluppo del territorio in cui opera mediante apposite iniziative volte alla realizzazione di progetti a carattere culturale, formativo, scientifico, tecnologico, sociosanitario, ed anche mediante la realizzazione e la partecipazione ad appositi enti di natura sia pubblica che privata.

Art. 3 - Principi di azione dell'Università

1. - L'Università, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, orienta l'offerta didattica all'evoluzione delle culture, ai progressi tecnologici, ai mutamenti sociali e alle istanze del territorio e si adopera per accrescere le risorse da destinare a tale scopo. Le attività didattiche, comprese quelle tutoriali, sono finalizzate al soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione dello studente. L'Università attiva tutti i livelli di formazione universitaria previsti dalle normative vigenti, assicurando la piena utilizzazione delle strutture e il loro sviluppo programmato. L'organizzazione delle prestazioni didattiche è riservata all'autonomia delle Facoltà.

2. – L'organizzazione e lo svolgimento dell'attività scientifica avvengono nel rispetto della libertà di ricerca dei professori e ricercatori, dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche, nell'ambito della programmazione scientifica di Ateneo. L'Università cura che i diritti di titolarità o contitolarità della proprietà intellettuale e industriale e dei diritti connessi si concilino con il principio della pubblicità dei risultati della ricerca scientifica.

3. - L'Università assicura, nelle forme previste dallo Statuto, la partecipazione di tutte le sue componenti alla vita dell'Ateneo e riconosce forme specifiche di garanzia dei diritti. L'Università garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera.

4. – L'Università realizza i propri scopi con l'apporto del personale tecnicoamministrativo di cui valorizza le funzioni e le professionalità anche attraverso le riforme organizzative dei processi gestionali, didattici e di ricerca. L'Università, allo scopo di valorizzarne la professionalità, cura l'aggiornamento e la formazione del personale tecnico-amministrativo e riconosce le rappresentanze sindacali dei dipendenti, che partecipano all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale. A tale scopo l'Università promuove un sistema di relazioni sindacali stabile per il perseguimento delle finalità dell'Ateneo nel rispetto della legge e della contrattazione collettiva nazionale. L'Università promuove l'organizzazione di attività culturali, sportive e ricreative autogestite dal personale.

5. - L'Università assicura la trasparenza dei processi decisionali, degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi. L'organizzazione delle strutture e il funzionamento dei servizi sono fondati sui principi di imparzialità, di responsabilità, di buon andamento e di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 4 - Corsi e titoli

1. - L'Università rilascia i titoli previsti dalla legge, secondo le modalità indicate nel Regolamento didattico di Ateneo, nonché attestati relativi alle ulteriori attività di aggiornamento e formazione da essa organizzate o svolte.

2. - L'ordinamento degli studi è disciplinato dal Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 5 - Organizzazione dell'Università

1. - L'organizzazione dell'Università si ispira ai principi di responsabilità, di sussidiarietà e di decentramento, di buon andamento e imparzialità e riflette la distinzione fra attività di indirizzo e di controllo e attività di gestione.

2. – Sono preposti all'attività di indirizzo e controllo:

a) il Rettore;

b) il Senato Accademico;

c) il Consiglio di Amministrazione.

3. - All'attività di vigilanza e di controllo sulla gestione contabile e finanziaria è preposto il Collegio dei Revisori dei conti. La valutazione della attività dell'Università è funzione del Nucleo di valutazione.

4. - Sono organi consultivi e di proposta:

a) il Collegio dei Presidi;

b) il Collegio dei Direttori di Dipartimento;

c) la Commissione didattica di Ateneo;

d) il Consiglio Studentesco;

e) la Consulta del personale tecnico-amministrativo.

5. Sono organi di garanzia:

a) il Garante degli Studenti;

b) il Comitato per le pari opportunità;

c) la Commissione etica di Ateneo.

6. - L'attività di gestione è svolta dal Direttore Amministrativo e dai dirigenti, che rispondono dei relativi risultati, nonché dagli altri responsabili delle strutture dell'Università. Le strutture amministrative dell'Università sono organizzate secondo il principio di responsabilità e di sussidiarietà in modo da assicurare l'economicità, la rispondenza al pubblico interesse, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonché l'individuazione delle competenze e delle connesse responsabilità

7. - L'Università si articola in:

a) Facoltà;

b) Dipartimenti;

c) Centri di ricerca;
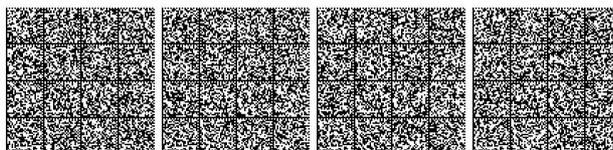
d) Centri di servizio;

e) Sistema Bibliotecario di Ateneo;

f) Poli Amministrativi.

Art. 6 - Partecipazione dell'Università in altri enti

1. - L'Università persegue i propri fini anche attraverso convenzioni e forme associative, consorzi e società, con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri per attività in Italia e all'estero, sempre nel rispetto del principio della pubblicità dei risultati scientifici, dei criteri di protezione della proprietà intellettuale e di ogni altra condizione conseguente al carattere pubblico e ai fini istituzionali dell'Università.

2. - La partecipazione dell'Università a società o ad altre forme associative, di diritto privato e di diritto pubblico, per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica e alla ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, è deliberata, per quanto di rispettiva competenza, dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico.

3. - La partecipazione dell'Università è comunque subordinata ai seguenti presupposti:

a) disponibilità di adeguate risorse finanziarie ed organizzative;

b) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalità istituzionali, didattiche e scientifiche;

c) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

d) preferibilmente previsione della partecipazione dell'Ateneo al capitale sociale senza quota onerosa e comunque espressa limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

e) contenimento della quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale nei limiti predeterminati dal Consiglio di Amministrazione.

4. - La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente e con oneri a carico del comodatario. La licenza a qualsiasi titolo di uso della denominazione e dello stemma dell'Università, fatto salvo in ogni caso il prestigio dell'Ateneo, è autorizzata dal Senato Accademico. L'Università può inoltre partecipare, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca e ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione del personale e ad ulteriori iniziative ritenute conformi agli scopi dell'Università in collaborazione e per conto di enti ed imprese locali, nazionali, internazionali ed estere. A tal fine può stipulare apposite convenzioni che possono prevedere anche l'attivazione di contratti di lavoro a termine per personale ricercatore e tecnico-amministrativo. Nell'ambito di specifici accordi di collaborazione e delle proprie attività istituzionali, è possibile consentire, per periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, l'utilizzazione del proprio personale presso altri enti ed istituzioni nazionali, internazionali ed estere.

5. - Le forme di collaborazione previste dal presente articolo sono deliberate, nelle modalità di partecipazione e nella misura della ripartizione dei proventi, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico. Il Direttore Amministrativo cura e aggiorna l'elenco degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti da questa designati.

6. - L'UAQ prevede che una quota degli eventuali utili derivanti dalle attività indicate nel primo comma possa essere destinata alla promozione ed al sostegno di ricerche di base di particolare rilevanza, con modalità fissate dal regolamento di Ateneo e su parere del Senato Accademico.

Art. 7 – La Fondazione dell'Università

1. - L'Università, nel rispetto della normativa vigente, istituisce la Fondazione dell'Università dell'Aquila avente lo scopo di porre in essere, secondo forme del diritto privato e nel rispetto della norme vigenti, attività strumentali alla didattica, alla ricerca scientifica e agli scopi dell'Ateneo. L'Università assicura alla Fondazione l'essenziale dotazione strumentale e di risorse anche finanziarie necessarie per il funzionamento della stessa.

2. - I rapporti tra la Fondazione e l'Università e le norme generali di funzionamento della Fondazione sono regolati dall'Università e recepite nell'atto costitutivo e dallo Statuto della Fondazione Universitaria.

Art. 8 – L'Azienda Universitaria Ospedaliera

1. – L'Azienda Universitaria Ospedaliera, dotata dell'autonomia riconosciuta dalla legge, organizza e gestisce attività sanitaria e socio-sanitaria in stretta connessione con le attività didattiche e scientifiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

2. – L'assetto organizzativo e gestionale dell'Azienda è disciplinato, in conformità con la vigente legislazione e con i principi dello Statuto, da apposito Regolamento.

3. – Per il conseguimento delle proprie finalità didattiche e scientifiche la Facoltà di Medicina e Chirurgia svolge attività sanitaria-assistenziale secondo quanto previsto dalla vigente legislazione e in convenzione con enti pubblici e privati.

TITOLO II – ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO DELL'UNIVERSITÀ

CAPO I - ORGANI DI INDIRIZZO, DI GOVERNO E DI CONTROLLO

SEZIONE I - RETTORE

Art. 9 - Funzioni del Rettore

1. - Il Rettore rappresenta l'Università. È organo di governo dell'Ateneo, promuove e coordina l'attuazione delle decisioni e degli indirizzi espressi dal Senato Accademico e delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione. In particolare il Rettore:

a) è il rappresentante legale dell'Ateneo;

b) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione coordinandone l'attività e sovrintendendo all'esecuzione delle rispettive deliberazioni;

c) nomina e revoca il Direttore Amministrativo, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;

d) sottopone al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, sia il progetto di bilancio di previsione che il conto consuntivo;

e) controlla l'efficiente funzionamento dell'Università ed il rispetto dei principi di azione della stessa;

f) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale dell'Ateneo, nei limiti di legge, fatte salve le competenze attribuite in materia al Direttore Amministrativo;

g) stipula convenzioni, contratti, protocolli d'intesa e accordi programmatici nelle materie di propria competenza;

h) emana lo Statuto e i Regolamenti dell'Università e le relative modifiche;

i) vigila sul buon andamento della ricerca e della didattica, sull'imparzialità e sul buon andamento dell'azione amministrativa; ha potere di annullamento, per ragioni di legittimità, degli atti degli organi e delle strutture dell'Università;

l) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato dell'Ateneo;

m) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge, dall'ordinamento generale universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;

n) Convoca annualmente una Conferenza di Ateneo per illustrare, dibattere e verificare lo stato di attuazione dei programmi e la situazione complessiva dell'Università.

2. - Può avocare con provvedimento motivato gli atti di competenza del Direttore Amministrativo e dei dirigenti, in caso di grave e ripetuta inosservanza da parte di questi delle direttive generali impartite dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. In casi di necessità e urgenza il Rettore può adottare sotto la propria responsabilità provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione chiedendone la ratifica nella seduta immediatamente successiva.

3. - La carica di Rettore è incompatibile con quella di Preside di Facoltà, di Direttore di Dipartimento e di Centro di Ricerca e con la posizione di professore e tempo definito.
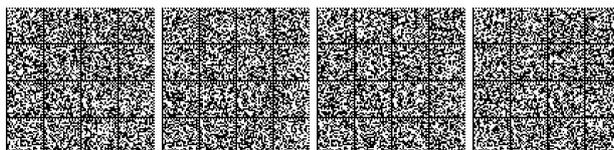
Art. 10 - Elezione del Rettore

1. - Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo ordinari che abbiano optato per il tempo pieno.

Dura in carica quattro anni accademici ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta. In caso di anticipata cessazione dalla carica, le funzioni del Rettore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal Prorettore vicario.

2. - L'elettorato attivo spetta:

a) a tutti i professori di prima e di seconda fascia, di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori di ruolo;

b) ai membri del Consiglio Studentesco, ai rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Facoltà, nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione;

c) al personale tecnico-amministrativo che complessivamente esprime una quota elettorale pari al 15% dei docenti elettori.

3. - Il Decano dei professori ordinari dell'Ateneo indice le elezioni del Rettore nel periodo compreso fra il nono e il settimo mese antecedenti la scadenza del mandato del Rettore in carica e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni dalla indizione e non oltre il 15 giugno. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il Decano indice le elezioni entro quindici giorni dalla cessazione e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta e non oltre sessanta giorni dalla indizione. In caso di assenza o di impedimento del Decano, l'elezione è indetta dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, che provvede anche alla proclamazione.

4. - Il Rettore, nella prima votazione, è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nella seconda votazione è eletto a maggioranza assoluta dei votanti purché partecipi alla votazione almeno il 70% degli aventi diritto. Nella terza votazione è eletto a maggioranza assoluta dei votanti purché partecipi alla votazione almeno la metà più uno degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

5. - Il Rettore è proclamato eletto dal Decano dell'Università ed è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il Rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, il Rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane, oltre che per la frazione di anno accademico in corso, per il quadriennio accademico successivo. Al Rettore spetta una indennità di carica determinata, su proposta del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 – Prorettore vicario e Prorettori delegati

1. - Il Rettore nomina tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno dell'Università un Prorettore vicario che, in caso di assenza o impedimento del Rettore, adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione. Il Prorettore vicario esercita inoltre le funzioni che gli sono delegate dal Rettore anche con potere di firma; partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico. La carica di Prorettore vicario è incompatibile con quella di Preside, di Direttore di Dipartimento e di Centro di ricerca. Al Prorettore spetta una indennità di carica determinata, su proposta del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione.

2. - Il Rettore può nominare, tra i professori di ruolo dell'Università, Prorettori delegati, cui attribuisce compiti e ambiti di competenza, i quali possono essere delegati anche alla firma di specifici atti e che rispondono direttamente al Rettore del loro operato. Su argomenti relativi agli ambiti di competenza i delegati, su proposta del Rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università e possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, a specifici punti all'ordine del giorno delle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Ai Prorettori delegati può essere assegnata una indennità di carica determinata, su proposta del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE II – SENATO ACCADEMICO

Art. 12 - Composizione del Senato Accademico

1. - Il Senato Accademico è composto da:

a) il Rettore, che lo presiede;
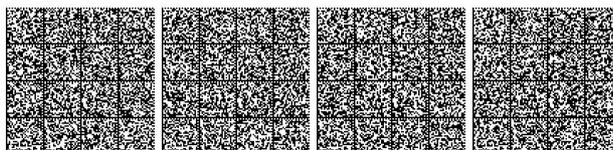
b) i Presidi di Facoltà;

c) Il Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento;

d) un numero di Direttori di Dipartimento, inferiore di un'unità a quello dei Presidi di Facoltà, designati per un biennio dal Collegio dei Direttori di Dipartimento assicurando adeguata rappresentanza ai diversi settori scientifico-disciplinari; il Collegio dei Direttori provvede immediatamente alla sostituzione del Direttore di Dipartimento designato che abbia perduto tale qualità; con l'elezione del Rettore si procede comunque a nuove designazioni;

e) due professori di seconda fascia a tempo pieno rappresentanti dei professori di seconda fascia dell'Ateneo e due ricercatori confermati a tempo pieno rappresentanti di tutti i ricercatori di ruolo dell'Ateneo. Il mandato, di durata quadriennale e coincidente con quello del Rettore, è rinnovabile consecutivamente una sola volta ed è incompatibile con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione;

f) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti, secondo le modalità dettate dal Regolamento Generale di Ateneo, dal personale in servizio alla data delle operazioni di voto; tale mandato, di durata quadriennale e coincidente con quello del Rettore, è rinnovabile consecutivamente una sola volta ed è incompatibile con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione e di componente delle Rappresentanze Sindacali Unitarie;

g) il Presidente del Consiglio Studentesco e ulteriori due rappresentanti degli studenti eletti secondo le modalità dettate dal Regolamento Generale di Ateneo ed il cui mandato, rinnovabile una sola volta consecutivamente, ha durata biennale; la carica di senatore accademico non è compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso la rappresentanza studentesca non può essere inferiore al 15% degli altri membri del consesso.

2. - Le rappresentanze di cui alle lettere f) e g) del comma precedente partecipano a tutte le discussioni del Senato ed hanno diritto di voto sulle materie di cui all'art. 13 dello Statuto. Tali rappresentanze non godono di diritto di voto esclusivamente per le questioni implicanti valutazioni sull'attività scientifica dei singoli.

3. - Partecipano alle riunioni del Senato, senza diritto di voto, il Prorettore e il Direttore Amministrativo che svolge funzioni consultive e di segretario. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri dello stesso.

4. - Il Senato Accademico dura in carica quattro anni accademici coincidenti con quelli del mandato del Rettore. Il Regolamento generale di Ateneo fissa le norme per l'elezione dei membri di cui alle lett. e) f) e g) del primo comma del presente articolo.

Art. 13 - Funzioni del Senato Accademico

1. - Il Senato Accademico è organo di governo dell'Ateneo. Svolge funzioni normative, di indirizzo, di programmazione, coordinamento e controllo delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo. In particolare:

a) elabora e approva i piani annuali e pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, determinando le priorità nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della didattica e della ricerca;

b) esprime parere sul bilancio di previsione dell'Ateneo;

c) approva lo Statuto ed i regolamenti di Ateneo e le relative modifiche, salvo che non sia diversamente disposto;

d) delibera sull'offerta didattica dell'Ateneo, ivi compresi i corsi di Dottorato di Ricerca, sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio sentito il Consiglio studentesco, il Consiglio di Amministrazione ed il Nucleo di valutazione;

e) sentito il Consiglio di Amministrazione, delibera sulla costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca, approvandone i Regolamenti;

f) sentito il Consiglio di Amministrazione, istituisce Centri, anche Interuniversitari, di eccellenza, di ricerca, di servizi e ogni altra struttura operativa dell'Ateneo, esercitando un controllo annuale sulle attività dei medesimi;

g) assegna i docenti alle Facoltà e delibera la destinazione dei posti del personale docente sulla base delle proposte deliberate dai Consigli di Facoltà e delle disponibilità finanziarie accertate dal Consiglio di Amministrazione;

h) definisce i criteri di destinazione delle risorse in merito all'organico del personale tecnico e amministrativo;

i) delibera le afferenze di professori e ricercatori ai Dipartimenti;

l) sulla base dei rapporti del Nucleo di Valutazione, verifica l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;

m) dirime i conflitti fra le strutture dell'Università;

n) approva le convenzioni-tipo e i contratti-tipo con enti e istituzioni esterni attinenti all'organizzazione e al funzionamento della didattica e della ricerca;

o) approva le convenzioni ed i contratti dell'Ateneo riguardanti materie di propria competenza;

p) esprime parere sui nominativi proposti dal Consiglio di Amministrazione quali membri del Collegio dei Revisori dei conti e designa gli esperti componenti il Consiglio di Amministrazione di sua competenza, esprime parere sulle nomine del Rettore dei rappresentanti dell'Ateneo negli enti partecipati;

q) determina gli organi e le strutture ai cui titolari o componenti può essere assegnata un'indennità di carica, ivi compresi l'indennità di carica del Rettore e dei delegati dello stesso, gli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e ne propone l'ammontare a quest'ultimo;

r) approva i piani di sviluppo edilizio dell'Ateneo e i criteri di destinazione degli spazi e delle risorse edilizie alle strutture didattiche, scientifiche e amministrative;

s) adotta ogni altro atto previsto dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Università;

t) delibera sulla carta dei diritti degli studenti, previo parere positivo del Consiglio Studentesco.

2 - Durante il periodo di reggenza del Prorettore vicario, il Senato Accademico opera in regime di ordinaria amministrazione.

SEZIONE III – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. - Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) il Prorettore vicario, senza diritto di voto;

c) il Direttore Amministrativo, avente anche funzioni di segretario verbalizzante;

d) due professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno;

e) due professori di ruolo di seconda fascia confermati a tempo pieno;

f) due ricercatori confermati di ruolo a tempo pieno;

g) cinque rappresentanti degli studenti, eletti secondo le modalità previste nel Regolamento di Ateneo, di cui uno eletto tra i dottorandi e gli specializzandi; tale carica è incompatibile con quella di membro del Senato Accademico e di Consiglio di Facoltà;

h) un rappresentante del Governo designato dal M.I.U.R;

i) due esperti designati dal Senato Accademico;

l) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

2. - Gli esperti non possono essere docenti o dipendenti o studenti dell'Università, né possono avere avuto rapporti di collaborazione anche professionale con l'Università; devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza e godere di una esperienza di almeno un triennio di attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore pubblico o privato ovvero di funzioni dirigenziali di pari durata in amministrazioni pubbliche o private. Le norme per l'elezione dei membri di cui alle lett. d), e), f), g) ed l) del comma precedente, comunque rieleggibili consecutivamente una sola volta, sono dettate dal Regolamento generale di Ateneo.

3. – La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di Preside di Facoltà, di Direttore di Dipartimento e, per i membri di cui alle lett. d), e), f), g), i) ed l) del primo comma, con la carica di membro del Senato Accademico.

4. - Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni accademici ad eccezione della rappresentanza studentesca che dura in carica due anni. E' convocato dal Rettore almeno una volta ogni due mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti dello stesso. Le procedure di convocazione e di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono determinate dal "Regolamento di funzionamento del

Consiglio di Amministrazione" approvato a maggioranza assoluta dei membri dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto.

Art. 15 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. - Il Consiglio di Amministrazione è organo di gestione e di controllo dell'attività amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

2. - Il Consiglio di Amministrazione delibera:

a) il bilancio di previsione, le variazioni al medesimo e il conto consuntivo previo parere del Senato Accademico;

b) il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il Senato Accademico;

c) il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi ed i regolamenti disciplinanti materie di competenza del Consiglio;

d) gli atti di attuazione dei programmi edilizi dell'Ateneo approvati dal Senato Accademico; gli atti di assegnazione degli spazi e delle risorse edilizie alle strutture didattiche, scientifiche e amministrative dell'Ateneo in conformità ai criteri e alle direttive approvati dal Senato Accademico e alle specifiche destinazioni da questi deliberate;

e) i provvedimenti relativi all'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, sentito il Consiglio Studentesco e nel rispetto dei principi fissati dal Senato Accademico;

f) sulla base delle priorità e dei criteri stabiliti dal Senato Accademico, l'organico di Ateneo del personale tecnico e amministrativo e la distribuzione dello stesso;

g) le modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio, conformemente alle priorità e ai criteri stabiliti dal Senato Accademico;

h) sulla copertura finanziaria delle iniziative e attività approvate dal Senato Accademico e, sulla base delle priorità e dei criteri stabiliti dal Senato Accademico, sull'assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dell'Ateneo;

i) su proposta del Senato Accademico, l'ammontare delle indennità di carica del Rettore e dei soggetti di cui all'art. 13, comma 1, lett. p).

l) ogni altro atto rientrante nelle competenze attribuitegli dalla legge, dall'ordinamento universitario dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

3. - In caso di anticipata cessazione del Rettore e durante il periodo di reggenza del Prorettore vicario, il Consiglio di Amministrazione opera in regime di ordinaria amministrazione.

SEZIONE IV - COLLEGIO DEI PRESIDI

Art. 16 - Il Collegio dei Presidi

1. - Il Collegio dei Presidi è composto dai Presidi delle Facoltà dell'Ateneo che, al proprio interno, eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il Presidente del Collegio che dura in carica un quadriennio ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta. In caso di mancata elezione dopo le prime due votazioni, si procede al ballottaggio tra i candidati che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggior anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. Il Presidente designa fra i membri del Collegio un Vice-Presidente che, oltre a

coadiuvare il Presidente, lo sostiene in tutte le funzioni in caso di assenza o di impedimento dello stesso. Il Responsabile amministrativo della Segreteria di Presidenza della Facoltà del Presidente del Collegio svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

2. - Il Collegio dei Presidi è convocato dal Presidente e si riunisce una volta ogni tre mesi o qualora lo richieda un terzo dei suoi componenti ovvero il Rettore. Il Collegio approva, a maggioranza assoluta dei membri, il proprio regolamento che, nel rispetto dello Statuto, disciplina la procedure di convocazione e le norme di funzionamento dello stesso. Tale Regolamento, previo parere del Senato Accademico, è promulgato con decreto del Rettore.

Art. 17 - Funzioni del Collegio dei Presidi

1. - Il Collegio dei Presidi è organo istruttorio, consultivo e di proposta del Senato Accademico.

2. - Ferme rimanendo le competenze della Commissione didattica di Ateneo, il Collegio esprime parere obbligatorio:

- sui criteri di ripartizione delle risorse e del personale tecnico amministrativo fra le Facoltà;
- - sui criteri relativi alla ripartizione dei finanziamenti fra le Facoltà, relativi anche ai posti di ruolo di personale docente e sui possibili prestiti fra Facoltà;
- - sui criteri relativi all'organizzazione dei servizi amministrativi operanti nelle Facoltà o comunque funzionali all'espletamento dell'attività didattica;
- - sui criteri relativi alla politica di programmazione dell'offerta formativa;
- - sull'istituzione di nuove facoltà o sulla disattivazione di una facoltà;
- - su ogni altra questione che il Senato intenda sottoporre al Collegio

SEZIONE V – COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

Art. 18 - Composizione del Collegio dei Direttori di Dipartimento

1. - Il Collegio è composto dai Direttori dei Dipartimenti dell'Ateneo che al proprio interno eleggono a maggioranza assoluta dei membri il Presidente che dura in carica un quadriennio accademico ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta. In caso di mancata elezione dopo le prime tre votazioni, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. Il Presidente designa fra i membri del Collegio un Vice Presidente che, oltre a coadiuvare il Presidente, lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o di impedimento dello stesso. Del Collegio dei Direttori di Dipartimento, fa parte 1 rappresentante dei Segretari Amministrativi di Dipartimento designati dagli stessi con le modalità previste per la elezione dei rappresentanti del personale in seno agli Organi dell'Ateneo, con voto consultivo e funzioni di Segretario verbalizzante.

2. - Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi o qualora lo richieda un terzo dei suoi componenti ovvero il Rettore. Il Collegio approva a maggioranza assoluta dei membri il proprio regolamento che nel rispetto dello Statuto disciplina le procedure di convocazione e le norme di funzionamento dello stesso. Tale Regolamento, previo parere del Senato Accademico, è promulgato con Decreto del Rettore.

Art. 19 - Funzioni del Collegio dei Direttori di Dipartimento

1. - Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è organo consultivo e di proposta del Senato Accademico in ordine alla promozione, allo sviluppo, all'organizzazione della ricerca e alla formazione post-laurea e post-dottorato. In particolare il Collegio esprime parere obbligatorio:

a) sulla costituzione e la disattivazione delle strutture di ricerca;

b) sui progetti di formazione post-laurea limitatamente ai corsi di dottorato, post-dottorato ed agli assegni di ricerca;

c) sui criteri di ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;

d) sui criteri di valutazione dell'attività scientifica;

e) sui criteri di assegnazione delle borse post-laurea e post-dottorato e di composizione delle commissioni di valutazione dei candidati;

f) sulla determinazione dei criteri di assegnazione del personale tecnico-amministrativo.

SEZIONE VI – CONSIGLIO STUDENTESCO

Art. 20 - Composizione del Consiglio Studentesco

1 - Il Consiglio Studentesco è formato da 29 membri ed è così composto:

- I rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- I rappresentanti degli studenti eletti negli organi dell'Azienda per il Diritto allo studio e nel Comitato di Gestione degli Impianti Sportivi;

Da un numero di rappresentanti degli studenti eletti in ciascun Consiglio di Facoltà, proporzionale al rapporto esistente fra iscritti alle rispettive Facoltà e iscritti all'Ateneo e comunque in numero di almeno uno per ogni Facoltà, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo

2. - Il Consiglio Studentesco elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, il Presidente e il Vicepresidente che durano in carica un biennio accademico. Il Presidente rappresenta il Consiglio Studentesco ed esercita tutte le funzioni previste dallo Statuto; il Vicepresidente lo sostituisce in caso di impedimento. Tali cariche possono essere rinnovate consecutivamente una sola volta.

3. – Le modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio studentesco sono stabiliti dal "Regolamento del Consiglio Studentesco" approvato da quest'ultimo a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Senato Accademico, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo.

4. – L'amministrazione garantisce le strutture di supporto necessarie allo svolgimento delle funzioni del Consiglio Studentesco.

Art. 21 - **Funzioni del Consiglio Studentesco**

1. - Il Consiglio Studentesco è organo collegiale di rappresentanza degli studenti dell'Ateneo;

ha funzioni propositive ed è organo consultivo del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

2. - Il Consiglio Studentesco:

a) designa la terna di candidati fra cui il Senato elegge il Garante degli Studenti;

b) adotta, a maggioranza assoluta dei membri e in conformità ai regolamenti di Ateneo, il proprio Regolamento interno;

c) esprime parere obbligatorio:

c1) sulle deliberazioni relative all'assegnazione di spazi e risorse edilizie alle strutture didattiche;

c2) sul Regolamento didattico di Ateneo;

c3) sulle determinazioni relative ai contributi e alle tasse a carico degli studenti e sulle relative destinazioni;

c4) sugli interventi di attuazione del diritto allo studio e sugli interventi relativi al rapporto fra risorse disponibili e domanda didattica;

c5) sulle questioni comunque connesse con la qualità e quantità dei servizi didattici offerti dall'Ateneo;

c6) su ogni questione riguardante interventi a favore degli studenti previsti dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, ivi compresa la determinazione dei criteri di elargizione agli studenti di borse di studio, sussidi e forme di prestito d'onore;

d) propone i criteri generali da applicare per la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero;

e) formula proposte per il riparto dei fondi previsti a bilancio per attività autogestite;

f) esprime pareri sulle modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio;

g) elabora proposte sulle materie di interesse degli studenti;

h) propone modifiche di Statuto;

i) nomina, scegliendo tra gli studenti dell'Ateneo, un membro in seno al Nucleo di Valutazione di Ateneo;

l) nomina, scegliendo tra gli studenti dell'Ateneo, le componenti studentesche per le Rappresentanze dei Lavoratori della Sicurezza;

m) svolge ogni altra funzione ad esso assegnata dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti.

SEZIONE VII – ORGANI DI CONTROLLO E DI GARANZIA

Art. 22 - Collegio dei Revisori dei conti

1. - Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Amministrazione e sentito il Senato Accademico. I componenti del Collegio restano in carica per quattro esercizi e scadono alla data di approvazione del conto consuntivo relativo al quarto esercizio della loro carica. La cessazione dei revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I membri possono essere confermati solo una volta.

2. - Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da:

a) un magistrato della Corte dei Conti, di grado non inferiore a consigliere, che ne assume la presidenza;

b) quattro dirigenti o funzionari del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, della Ragioneria Generale dello Stato, di altra Università, di altra Amministrazione pubblica, o tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, di cui due effettivi e due supplenti

3. - I componenti del Collegio dei Revisori dei conti durano in carica quattro anni accademici e possono essere rinnovati consecutivamente per una sola volta.

4. - Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo cui spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università. Il Collegio, in particolare:

a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto con le risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;

b) esprime il proprio parere sul bilancio di previsione preventivo e sulle variazioni di bilancio;

c) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università, sottoponendo al Consiglio di Ammi-nistrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa, nonché proposte tendenti a conseguire miglioramenti di efficienza, di efficacia e di economicità;

d) accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili;

e) effettua almeno ogni trimestre verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;

f) svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell'U-niversità, sia collegialmente sia mediante incarichi individuali affidati dal Presidente ai componenti del Collegio;

g) esercita tutte le altre attribuzioni stabilite dalla normativa vigente.

5. - I componenti del Collegio, anche singolarmente, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Università e dei centri autonomi di spesa.

6. - Il Presidente del Collegio, o altro componente su delega del Presidente, può assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

7. - Il Collegio cura la tenuta di uno specifico libro in cui vengono annotate cronologicamente le verifiche e i controlli svolti. Di ogni riunione e di ogni attività di controllo, collegiale o individuale, deve redigersi verbale da trascriversi nel libro, con la sottoscrizione degli intervenuti.

8. - Il Collegio dei Revisori è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei revisori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Il revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

9. - Ai componenti del Collegio è assegnato il compenso stabilito con il decreto di nomina, su proposta del Consiglio di amministrazione, mediante la corresponsione di un'indennità e di eventuali gettoni di presenza.

10. - Non possono essere componenti del Collegio i dipendenti dell'Università, i componenti del Consiglio di amministrazione, chi sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado di dipendenti dell'Università o di componenti del Consiglio di amministrazione, chi abbia in corso o abbia ricevuto, entro i dodici mesi precedenti la nomina, incarichi di docenza, professionali o di consulenza dall'Università e chi abbia liti pendenti ovvero attività contrattuali in corso con l'Università.

Art. 23 - **Nucleo di Valutazione di Ateneo**

1. - Il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha il compito di svolgere la valutazione delle attività didattiche e di ricerca, della gestione amministrativa, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. - Il Nucleo redige, ogni anno entro i termini di legge, una Relazione generale sulla valutazione dell'Ateneo per le attività espletate nell'anno precedente e una relazione concernente le valutazioni espresse dagli studenti frequentanti le attività didattiche. Entrambe le Relazioni sono presentate al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione che le esaminano per quanto di competenza. Il Nucleo deve inoltre adempiere ad ogni compito previsto dalla legge e alle richieste ad esso espressamente rivolte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario.

3. - Il Nucleo di valutazione dura in carica per quattro anni accademici ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui uno studente ed almeno due scelti tra esperti nel campo della valutazione, nominati dal Rettore su designazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è eletto dai componenti del nucleo stesso. Il Rettore si avvale della collaborazione del Nucleo per la definizione delle linee di sviluppo dell'Ateneo da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico. La qualifica di membro del Nucleo è incompatibile con quella di Rettore, di membro del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, di Preside di Facoltà, di Direttore di Dipartimento, di Presidente di Consiglio Didattico.

4. - L'Università assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Ai componenti del Nucleo viene corrisposta un'indennità fissata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Art. 24 - **Garante degli Studenti**

1. - Il Garante degli Studenti è nominato con decreto rettorale previa elezione, a maggioranza assoluta, da parte del Senato Accademico entro una rosa di tre candidati, esterni all'Università, designati dal Consiglio Studentesco e scelti tra persone di comprovata competenza ed esperienza giuridico-amministrativa, indipendenza di giudizio ed imparzialità, per un periodo di quattro anni accademici, rinnovabile immediatamente per una sola volta. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, determina l'indennità spettante a tale organo.

2. - Il Garante degli Studenti è a disposizione di questi per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Il Garante può chiedere atti o chiarimenti ad ogni ufficio o struttura dell'Ateneo e riferisce direttamente al Rettore che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che si rivolgono al Garante hanno diritto, a loro richiesta, all'anonimato e i loro nomi, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3.-Il Garante degli studenti può sottoporre al Senato Accademico argomenti o decisioni volte al miglioramento della qualità di vita degli studenti.

Art. 25 - **Comitato per le pari opportunità**

1. - Il Comitato per le pari opportunità promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione della differenza tra uomo e donna ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere e assicura sostegno alle persone diversamente abili. Segnala al Rettore e agli organi di governo dell'Ateneo specifici ambiti di intervento. Predispone una relazione annuale sulle attività svolte e un progetto sugli ambiti di intervento ritenuti strategici per l'Ateneo.

2. – La composizione e la durata del Comitato sono fissate dal Regolamento generale di Ateneo che disciplina le modalità di scelta dei membri e di funzionamento dello stesso.

Art. 26 - Consulta del personale tecnico-amministrativo

1. - La Consulta del personale tecnico-amministrativo è organo collegiale di rappresentanza del personale tecnico-amministrativo. Ha funzioni consultive del Rettore, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione relativamente all'organizzazione amministrativa dell'Ateneo e ad ogni questione riguardante il personale tecnico-amministrativo.

2. - La Consulta è composta:

a) da quindici membri eletti dal personale tecnico-amministrativo secondo quanto stabilito nel Regolamento generale di Ateneo e nel rispetto del principio di necessaria e proporzionale rappresentanza di tutte le aree di suddivisione del personale tecnico-amministrativo. I membri della Consulta sono nominati con decreto rettorale. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale dipendente;

b) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti in Consiglio di Amministrazione e in Senato Accademico;

3. - La Consulta del personale tecnico-amministrativo esprime parere:

a) sui piani di sviluppo dell'Ateneo per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi;

b) sulla dotazione organica del personale tecnico-amministrativo;

c) sui piani di formazione e di aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;

d) sulle modifiche statutarie e sui regolamenti di Ateneo nelle parti concernenti l'organizzazione e la gestione del personale tecnico-amministrativo.

4. – Gli uffici amministrativi dell'Ateneo sono tenuti a fornire alla Consulta i dati da questa richiesti necessari per esprimere i pareri di cui al comma precedente.

5. - Le modalità di elezione, la durata e la disciplina generale di funzionamento della Consulta sono previsti nel Regolamento generale di Ateneo. Gli ulteriori aspetti di funzionamento sono disciplinati dalla Consulta con proprio Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei propri membri.

6. - La Consulta elegge, fra i propri membri, il Presidente della stessa avente il compito:

a) di convocare la Consulta;

b) di redigere, con l'ausilio del Segretario da lui stesso scelto all'interno della Consulta, i relativi verbali e di curarne la custodia;

c) di trasmettere agli organi di Ateneo i pareri e le proposte approvati dalla Consulta.

7. – La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che lo richieda un terzo dei membri o che le venga richiesto un parere o una proposta.

Art. 27 – **Commissione etica di Ateneo**

1. - La Commissione etica di Ateneo vigila sul rispetto del codice deontologico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo. A tal proposito al termine di ogni anno accademico la Commissione presenta al Senato Accademico una relazione sul rispetto del codice deontologico.

2. – La Commissione etica è composta da un professore ordinario a tempo pieno, che svolge le funzioni di Presidente, un professore associato a tempo pieno, un ricercatore confermato a tempo pieno, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e un rappresentante degli studenti, eletti secondo le modalità e la durata previste nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 28 – **Commissione didattica di Ateneo**

1 – La Commissione didattica di Ateneo è presieduta dal Rettore o da un suo delegato ed è composta dai Presidi delle Facoltà dell'Ateneo, dai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, dal Direttore Amministrativo, dal responsabile del Dipartimento della didattica di Ateneo e dal responsabile del settore dell'offerta formativa di Ateneo. Ha funzione consultiva del Senato Accademico per le questioni inerenti la didattica. Svolge inoltre attività istruttoria per le deliberazioni del Senato concernenti la didattica. Per tale scopo, e nel rispetto delle competenze del Nucleo di valutazione, essa costituisce osservatorio permanente delle attività didattiche con particolare riguardo alla valutazione della funzionalità, efficienza ed efficacia delle strutture didattiche, della qualità dell'attività didattica e del funzionamento dell'orientamento e del tutorato.

CAPO II - ORGANI E STRUTTURE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

SEZIONE I – L'ARTICOLAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 29 – **La struttura multipolare**

1. - L'Università è organizzata secondo una struttura multicampus e multipolare comprendente i Poli del Centro storico, di Coppito, di Roio, nonché i Poli territoriali della Marsica e del comprensorio Valle Peligna-Alto Sangro. L'istituzione di nuovi Poli è rimessa al Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 30 - **Direttore Amministrativo**

1. - L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito dal Rettore a persona dotata di adeguata esperienza e professionalità, scelta tra i dirigenti di Università, di amministrazioni pubbliche o private, con contratto biennale rinnovabile.

2. - Il Direttore Amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi dell'Ateneo della cui efficienza e del cui buon andamento è responsabile, ed esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale tecnico e amministrativo, nonché di verifica e controllo dell'attività dei dirigenti. Il Direttore Amministrativo presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una relazione sull'attività svolta, a cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture anche decentrate.

3. - Nel rispetto della contrattazione collettiva decentrata svolta nelle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, il Direttore Amministrativo:

a) sottopone agli organi di governo dell'Ateneo proposte inerenti l'organizzazione dei servizi e del personale;

b) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di governo;

c) provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale tecnico e amministrativo.
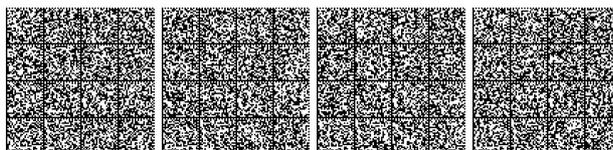
d) cura l'attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ateneo affidandone la gestione ai dirigenti;

e) partecipa agli organi di governo dell'Ateneo secondo le norme dello Statuto;

f) verifica e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

g) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale tecnico e amministrativo appartenente a tutte le aree e qualifiche funzionali, ivi compresi i dirigenti;

h) sottoscrive le convenzioni e i contratti dell'Università nei limiti necessari alla gestione amministrativa e non rientranti fa quelli di competenza di altri organi dell'Ateneo;

i) esercita ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo Statuto o dai regolamenti.

4. - Spetta al Direttore Amministrativo determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, nonché adottare gli atti di gestione del personale tecnico e amministrativo dell'Università e assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti necessari alla gestione.

5. - In caso di assenza o impedimento del Direttore Amministrativo un dirigente di ruolo dell'Ateneo scelto dal Rettore, che ne dà comunicazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, svolge il ruolo di facente funzioni del Direttore Amministrativo.

Art. 31 - **Funzioni dirigenziali**

1. - Nell'ambito della vigente normativa sulla dirigenza il Direttore Amministrativo e gli altri dirigenti attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi accademici, disponendo a tale scopo di mezzi e del personale ad essi attribuiti dagli organi stessi, e rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse, di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati

CAPO III – LE FACOLTA'

Art. 32 - **Ruolo della Facoltà**

1. - La Facoltà promuove, organizza e svolge le attività didattiche e di formazione necessarie per acquisire i titoli previsti dalla legge. La Facoltà elabora e attua iniziative di orientamento agli studi universitari ed all'inserimento nel mondo professionale e del lavoro. Può inoltre istituire corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente. Le modalità di istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio sono previste dal Regolamento Didattico di Ateneo.

2. - Le Facoltà istituite presso l'Università sono indicate nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 33 - Organi della Facoltà

Sono organi della Facoltà:

a) il Consiglio di Facoltà;

b) il Preside e il VicePreside;

c) la Giunta di Facoltà (ove costituita);

d) i Consigli didattici dei Corso di Studio.

Art. 34 - **Funzioni del Consiglio di Facoltà**

1. - Il Consiglio di Facoltà è organo di programmazione e coordinamento. In particolare:

a) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti ed in conformità ai Regolamenti di Ateneo, il Regolamento di Facoltà ed il Regolamento didattico di Facoltà;

b) programma, coordina ed organizza le attività didattiche dei corsi di studio della Facoltà e, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, definisce i compiti didattici dei professori di ruolo e dei ricercatori; programma, coordina ed organizza le attività di tutorato e di orientamento degli studenti; nomina la Commissione didattica di vigilanza nella composizione prevista dal Regolamento didattico di Facoltà; verifica, avvalendosi della Commissione didattica di vigilanza, gli esiti della didattica e delle attività di orientamento e di tutorato; delibera l'ordine annuale degli studi;

c) delibera la destinazione dei posti di professore di ruolo e le modalità di copertura e procede alle relative chiamate;

d) cura la copertura degli insegnamenti vacanti; formula proposte per professori a contratto nel rispetto della normativa vigente;

e) per esigenze di ordine didattico può attribuire annualmente a docenti della Facoltà, su richiesta degli stessi, responsabilità didattiche anche nell'ambito di un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di appartenenza;

f) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti, sentito il Consiglio di Dipartimento interessato;

g) coordina annualmente le attività didattiche che si svolgono all'interno della Facoltà;

h) organizza attività culturali, formative, di orientamento e di tirocinio formativo rivolte agli studenti;

i) esprime parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica e sulle richieste di autorizzazione a svolgere attività di ricerca ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 382 del 1980, sentito il Consiglio di Dipartimento interessato.

l) formula proposte in ordine ai piani di sviluppo pluriennali dell'Università, sentite le strutture scientifiche di riferimento; elabora ed esamina proposte di sviluppo in settori di reciproco interesse didattico-scientifico provenienti anche da soggetti pubblici e privati, con cui può stipulare convenzioni e accordi, e promuove la sperimentazione e lo sviluppo di nuove metodologie formative; avanza proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo;

m) adempie ad ogni altro compito previsto dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dei regolamenti dell'Università.

2. - Il Consiglio di Facoltà può istituire una Giunta di Facoltà, presieduta dal Preside, di cui fa parte anche il VicePreside, alla quale sono affidate funzioni istruttorie ed esecutive. Composizione, durata, compiti e modalità di funzionamento della Giunta sono disciplinati dal Regolamento di Facoltà nel rispetto dei principi posti dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 35 - **Composizione del Consiglio di Facoltà**

1. - Il Consiglio di Facoltà è composto:

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà;

b) dai ricercatori della Facoltà;

c) da una rappresentanza degli studenti della Facoltà, eletti per un biennio secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, pari al5% degli altri componenti più l'1 per mille degli studenti iscritti e comunque non inferiori a 2. L'elettorato attivo e passivo è riconosciuto a tutti gli studenti regolarmente iscritti in corso e fuori corso.

2. - Le deliberazioni concernenti la chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, o l'utilizzazione o destinazione di posti di ruolo o l'attivazione di procedure concorsuali, nonché quelle concernenti le persone dei docenti, sono adottate dal Consiglio di Facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori e con esclusione delle rappresentanze degli studenti.

3. – I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alle sedute.

Art. 36 - **Preside di Facoltà**

1. - Il Preside rappresenta la Facoltà ed esercita poteri di coordinamento e vigilanza sulle attività didattiche della Facoltà. Convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e ne attua le deliberazioni. Cura il regolare svolgimento delle attività didattiche della Facoltà, è membro del Senato Accademico ed esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Università. Ha la responsabilità dei servizi generali didattici ed organizzativi della Facoltà.

2. - Il Preside è eletto, secondo le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo, dai componenti del Consiglio di Facoltà, tra i professori di prima fascia di ruolo in regime di tempo pieno, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto in prima votazione e dei votanti nelle successive due votazioni purché partecipino alle stesse la metà più uno degli aventi diritto al voto.

In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. La convocazione del Collegio deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento di almeno quattro votazioni da tenersi in giorni diversi.

3. - Il Preside dura in carica quattro anni accademici ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta. La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore, di Prorettore, di Direttore di Dipartimento e di Centro di ricerca, di Presidente di Consiglio didattico, di membro del Consiglio di Amministrazione e con la posizione di professore a tempo definito.

4. - Il Preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno un Vicepreside che, oltre a coadiuvare il Preside nell'esercizio delle rispettive funzioni, lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento dello stesso. La carica di Vicepreside è incompatibile con quella di Rettore, di Prorettore vicario e di Direttore di Dipartimento e di Vice Direttore di Dipartimento, di membro del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Il Preside e il Vicepreside sono nominati con decreto del Rettore.

Art. 37 - **Consiglio didattico di corso di studio**

1. - Il Consiglio didattico di Corso di Studio organizza l'attività di un singolo Corso di studio o di più Corsi di studio, anche di classi diverse purché omogenee dal punto di vista scientificoculturale, della stessa Facoltà.

2. - Il Consiglio didattico di Corso di Studio è nominato dal Consiglio di Facoltà secondo le modalità previste dal Regolamento didattico di Ateneo che ne disciplina anche la composizione e le modalità di funzionamento.

Art. 38 - **Servizi didattici integrativi**

1. - L'Università, anche tramite le Facoltà, può istituire servizi didattici integrativi aventi ad oggetto:

a) corsi di orientamento degli studenti per l'iscrizione agli studi universitari e per l'elaborazione dei piani di studio nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea;

b) corsi di preparazione agli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e per la preparazione dei concorsi pubblici;

c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale e altri corsi post-laurea;

d) corsi di formazione permanente e ricorrente;

e) corsi di recupero dei debiti formativi;

f) altri corsi di educazione e formazione esterna, in particolare per la formazione e l'aggiornamento;

g) ogni altro corso inteso a migliorare la preparazione degli studenti.
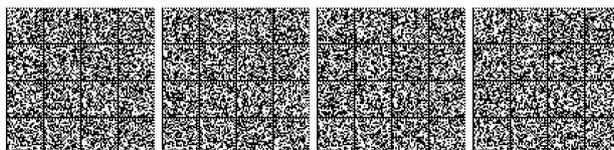
CAPO IV - I DIPARTIMENTI

Art. 39 - **Natura e funzioni del Dipartimento**

1. – Il Dipartimento è sede della ricerca scientifica. I Dipartimenti promuovono, coordinano ed organizzano le attività di ricerca di uno o più settori o aree scientifico-disciplinari omogenei per finalità

o per metodo di ricerca, nel rispetto della libertà di ricerca del singolo docente e del diritto dello stesso di accesso diretto ai relativi finanziamenti. I Dipartimenti attivati nell'Università sono elencati nel Regolamento generale di Ateneo.

2. - I Dipartimenti concorrono alla organizzazione delle attività didattiche dell'Università e a tal fine collaborano con le Facoltà, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali;

sono sede dei corsi di Dottorato di Ricerca delle cui attività e della cui organizzazione sono direttamente responsabili; sono inoltre responsabili degli altri corsi di formazione post-laurea ed extra-universitari di cui siano proponenti.

3. - I Dipartimenti hanno autonomia finanziaria, amministrativa e contabile nei limiti e nelle forme di cui al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Hanno autonomia regolamentare per le materie di propria competenza e per la propria organizzazione. Essi inoltre:

a) esprimono parere preventivo, nei settori scientifico-disciplinari di competenza, sui bandi di concorso per posti di personale docente e sulle chiamate di professori associati e ordinari;

b) possono proporre alle Facoltà, per i settori scientifico-disciplinari di competenza, richieste di posti di ruolo docente, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca.

4. - Al Dipartimento afferiscono, su richiesta approvata dal Consiglio, i professori e i ricercatori dell'Università appartenenti ai settori o aree di ricerca di interesse del Dipartimento, nonché il personale tecnico e amministrativo assegnato per il funzionamento dello stesso. Ad ogni professore e ricercatore è garantita la libertà di opzione.

5 – Il Dipartimento può svolgere attività di ricerca e di consulenza finanziata anche mediante contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, ed avvalersi di collaborazioni con soggetti esterni o con studenti anche mediante l'attivazione di borse di studio.

Art. 40 - Modalità di costituzione del Dipartimento

1. - La costituzione, la modifica e la disattivazione dei Dipartimenti sono di competenza del Senato Accademico, che delibera a maggioranza assoluta dei componenti, nel rispetto dei principi generali della libertà di ricerca e della omogeneità del metodo e degli obiettivi scientifici delineati.

2. - La costituzione di un Dipartimento è deliberata dal Senato Accademico sulla base di un motivato progetto scientifico presentato da un congruo numero di docenti, sentiti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Direttori di Dipartimento. Il progetto scientifico deve essere corredato da un piano economico e di funzionamento. In ogni caso, il numero di docenti necessario per la costituzione e la conservazione del Dipartimento non può essere inferiore a venticinque, dei quali almeno quattro professori di ruolo di prima fascia. Il Senato Accademico delibera la disattivazione di un Dipartimento qualora vengano a mancare i presupposti scientifici o numerici che ne hanno determinato la costituzione. Qualora, continuando a sussistere i presupposti e la produttività scientifici, la consistenza numerica del Dipartimento venga ad essere inferiore al numero prescritto, il Senato può consentire, con verifica biennale rinnovabile, la perduranza del medesimo.

3. - Con la maggioranza di due terzi dei componenti, il Senato Accademico può approvare la costituzione di Dipartimenti concernenti aree scientifiche di particolare interesse per l'Ateneo anche in deroga al numero minimo di docenti previsto al comma 2, a condizione che almeno tre siano professori di ruolo di prima fascia.

4. – Il Senato Accademico, almeno una volta ogni triennio, verifica la situazione dei Dipartimenti, la produttività scientifica degli stessi in rapporto alle risorse assegnate, anche allo scopo di una maggiore efficienza sia economico-organizzativa che sul piano della ricerca scientifica anche ricorrendo a criteri di valutazione esterna.

Art. 41 - **Organi del Dipartimento**

1. - Sono organi del Dipartimento:

a) il Consiglio di Dipartimento;

b) il Direttore di Dipartimento ed il Vice Direttore di Dipartimento;

c) la Giunta di Dipartimento

2. - Il Regolamento di Dipartimento, nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento generale di Ateneo, disciplina la composizione, il funzionamento e le modalità di elezione della Giunta di Dipartimento con funzioni istruttorie ed esecutive ed avente il compito di coadiuvare il Direttore.

Sono membri della Giunta il Direttore del Dipartimento, il ViceDirettore ed una rappresentanza di docenti afferenti al Dipartimento e del personale tecnico-amministrativo.

3. - I Dipartimenti si possono articolare in Sezioni, prive di autonomia finanziaria ed amministrativa, costituite, mediante deliberazione del Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di omogeneità scientifiche o di comuni obiettivi di ricerca e qualora le articolazioni delle aree culturali e scientifiche presenti lo rendano opportuno. Il Consiglio di Dipartimento con la stessa maggioranza può deliberarne la disattivazione.

Art. 42 - **Consiglio di Dipartimento**

1. - Il Consiglio di Dipartimento, le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento di Dipartimento nel rispetto delle norme dello Statuto, è organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento. In particolare:

a) approva i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;

b) approva i criteri per l'utilizzo delle strutture, degli ambienti e delle risorse del Dipartimento;

c) approva, su proposta del Direttore, il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

d) approva a maggioranza assoluta dei membri ed in conformità allo Statuto e ai regolamenti di Ateneo, il Regolamento di Dipartimento;

e) esprime parere sulle chiamate dei professori di ruolo, sulla attivazione delle procedure concorsuali e sulla destinazione dei posti di professore e ricercatore;

f) formula proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Università;

g) coopera al buon andamento delle attività didattiche.

2. - Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori afferenti al Dipartimento;

b) il Segretario Amministrativo del Dipartimento o della Segreteria Unica di riferimento, che partecipa alle sedute anche con funzioni consultive e di verbalizzazione;

c) rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca attivi nel Dipartimento e degli assegnisti di ricerca, eletti secondo modalità stabilite dal Regolamento di Dipartimento che determina anche il numero di tali rappresentanti che comunque non può essere superiore ciascuna al 10% del numero totale dei professori e ricercatori presenti nel Consiglio.

3. - Per gli argomenti attinenti alle chiamate dei professori di ruolo, alla utilizzazione e destinazione dei posto di ruolo, all'attivazione di procedure concorsuali e comunque riguardanti professori o ricercatori, il Consiglio si riunisce e delibera nella composizione corrispondente alla fascia interessata e a quelle superiori. A tali deliberazioni non partecipano le rappresentanze dei dottorandi, degli assegnisti e del personale tecnico-amministrativo.

Art. 43 - **Giunta di Dipartimento**

1. - La Giunta coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni. Il Consiglio può delegare alla Giunta specifiche funzioni, secondo le modalità e nei limiti determinati dal

Regolamento di Dipartimento.

2. - La Giunta è presieduta dal Direttore ed è composta secondo le modalità definite dal Regolamento di Dipartimento. Della Giunta fanno parte il Vice Direttore e il Segretario Amministrativo quest'ultimo con funzioni di verbalizzazione. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore.

Art. 44 - **Direttore di Dipartimento**

1. - Il Direttore rappresenta il Dipartimento. Presiede il Consiglio e la Giunta; cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio di Dipartimento. Vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; cura i rapporti con gli organi accademici; esercita i poteri attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Può nominare, tra i professori di ruolo del Dipartimento, un delegato che lo rappresenta temporaneamente quando necessario.

2. - Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, afferenti al Dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle votazioni successive, salva, in questa seconda fase, la partecipazione al voto di almeno la metà più uno degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. La convocazione del Collegio deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento di almeno quattro votazioni da tenersi in giorni diversi. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni accademici ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta. La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con quella di Rettore, di Preside di Facoltà, di VicePreside, di membro del Consiglio di Amministrazione, di Presidente di Consiglio di Corso di Studio e di pro Rettore vicario.

3. - Il Direttore designa tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno un Vicedirettore che, oltre a coadiuvare il Direttore nell'esercizio delle rispettive funzioni, lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento dello stesso. La carica di Vicedirettore è incompatibile con quella di Rettore, di Prorettore, di Preside e di Vice Preside, di membro del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, di Presidente di Consiglio di Corso di Studio e di pro Rettore vicario. Il Direttore e il Vicedirettore sono nominati con decreto del Rettore.

Art. 45 - Segretario Amministrativo di Dipartimento

1. - Il Segretario Amministrativo è scelto dal Direttore Amministrativo, o dal Dirigente delegato, fra il personale amministrativo in possesso di adeguata qualifica e professionalità.

2. - Il Segretario amministrativo predispone e cura gli atti idonei ad assicurare l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi del Dipartimento; inoltre:

a) agisce in conformità agli indirizzi adottati nei rispettivi ambiti di competenza dagli organi del Dipartimento rispondendone agli stessi;

b) collabora con il Direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura;

c) predispone il bilancio preventivo e consuntivo ed i relativi allegati, nonché la situazione patrimoniale;

d) coordina le attività amministrativo-contabili assumendo la responsabilità dei conseguenti atti, nei limiti di quanto allo stesso imputabile;

e) è responsabile dei procedimenti amministrativi posti in essere dal dipartimento e risponde al Direttore Amministrativo o al dirigente da questi delegato della corretta applicazione dei regolamenti, delle procedure e del rispetto degli indirizzi generali relativi alla gestione amministrativa, finanziaria e contabile fissati dall'Ateneo, nonché degli indirizzi adottati dagli organi del Dipartimento.
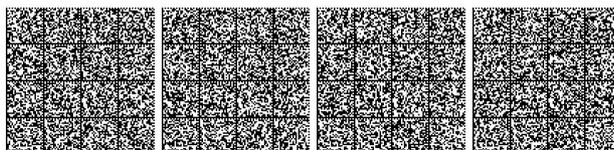
Art. 46 - **Centri di ricerca**

1. - Centri di ricerca possono essere costituiti, sulla base di progetti a durata pluriennale e coinvolgendo anche soggetti esterni pubblici o privati, tra più Dipartimenti per lo svolgimento di attività di ricerca concernente più ambiti scientifici o la comune gestione di complessi apparati scientifici o di supporto. La proposta di costituzione, deliberata dai Dipartimenti interessati, è approvata dal Senato Accademico sulla base della disponibilità delle relative risorse accertate dal Consiglio di Amministrazione e sentito il Collegio dei Direttori di Dipartimento.

2. - La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, il personale afferente, le risorse assicurate dai Dipartimenti promotori e quelle complessivamente da reperire per il funzionamento del Centro. La medesima delibera fissa le norme di funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo. Le ulteriori norme di funzionamento dei Centri di ricerca sono contenute nel regolamento approvato dagli organi del Centro stesso conformemente alle normative di Ateneo e alla delibera di istituzione del Centro.

Art 47 – **Sistema Bibliotecario di Ateneo**

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) coordina le strutture bibliotecarie di Polo, dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica. Il SBA ha funzioni istruttorie per il controllo sull'organizzazione e sull'efficienza delle Biblioteche. L'attività del SBA è disciplinata da proprio regolamento

Art. 48 – **Centro di Servizio**

1. - Il Centro di Servizio svolge funzioni di servizio dell'attività dell'Ateneo secondo modalità anche organizzative indicate nel Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina l'istituzione e l'organizzazione del Centro di Ateneo per la Formazione degli Insegnanti, competente a svolgere, anche in coordinamento con gli enti interessati, le prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale abilitante per l'insegnamento e alle connesse attività didattiche e di tutorato, secondo le previsioni di legge.

CAPO V - NORME COMUNI

Art. 49 - **Funzionamento degli organi collegiali**

1. - Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è necessario che intervenga almeno la metà più uno degli aventi diritto, salvo il caso che sia diversamente disposto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza o che debbano comunque ritenersi giustificati.

2. - Le deliberazioni degli organi collegiali sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che sia diversamente disposto; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. - Il presidente di un organo collegiale cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia approvata con voto palese dalla maggioranza dei 3\4 dei componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, il Decano dell'organo, entro il termine di trenta giorni, convoca le elezioni per la designazione del nuovo presidente. Il voto di un organo collegiale contrario ad una proposta del suo presidente non comporta le dimissioni dello stesso.

4. - Le disposizioni di cui al 3° comma si applicano alle seguenti cariche: Preside, Direttore di Dipartimento, Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento, Direttore di Centro di ricerca, Presidente del Consiglio Studentesco, Presidente di Consiglio Didattico, Presidente della Consulta del personale tecnico-amministrativo.

5. – Gli organi collegiali sono convocati dal rispettivo presidente ed ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei membri.

Art. 50 - **Decadenza**

1. - L'assenza non giustificata del titolare di una carica, protratta per un periodo continuativo superiore a tre mesi, determina la decadenza dalla carica stessa. Tale disposizione si applica anche ai componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

2. - Le rappresentanze elettive che cumulino tre assenze consecutive non giustificate decadono dalla carica.

Art. 51 - **Indennità di carica**

1. - I titolari di più cariche interne all'Ateneo, per le quali sia prevista la corresponsione di indennità, sono tenuti ad optare per una sola delle predette indennità.

2. - L'assenza del titolare di una carica, protratta per un periodo continuativo superiore a due mesi, determina la sospensione della relativa indennità e l'assegnazione della stessa al vicario, ove esista, fino al rientro in servizio del titolare.

TITOLO III - ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 52 - **Atti normativi dell'Ateneo**

1. - L'Università nell'esercizio della propria potestà normativa, nel rispetto dei principi

costituzionali e della legge adotta:

lo Statuto e le modifiche allo stesso;

la Carta dei Diritti degli Studenti e relative modifiche;

Regolamenti e relative modifiche;

Codice deontologico e successive modifiche.

- Sono Regolamenti di Ateneo:

a) il Regolamento generale di Ateneo;

b) il Regolamento didattico di Ateneo;

c) il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) il Regolamento delle attività formative autogestite dagli studenti;

e) il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;

ogni altro Regolamento previsto dalla legge, dall'ordinamento universitario o dallo Statuto o che disciplini materie di interesse dell'Università.

Art. 53 - **Modifiche dello Statuto**

1. - La proposta di modifica dello Statuto spetta al Rettore, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Direttori di Dipartimento, alla Commissione didattica di Ateneo e, riguardo alle materie di rispettiva competenza, al Consiglio studentesco e alla Consulta del personale tecnicoamministrativo.

2. - Le modifiche dello Statuto sono deliberate nello stesso testo dal Senato Accademico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, in due distinte sedute con intervallo di almeno quarantacinque giorni e massimo novanta giorni sentiti i Dipartimenti e le Facoltà se di competenza.

3. - La deliberazione di modifica dello Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo che non sia diversamente disposto.

Art. 54 - **Contenuto dei Regolamenti di Ateneo**

1. - Il Regolamento generale di Ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Università e le modalità di elezione delle rappresentanze negli organi di governo; è deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti.

2. - Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia titoli universitari e di tutte le attività formative espletate dall'Università.

Fissa i criteri generali per la formazione dei regolamenti delle strutture didattiche. È deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio Studentesco.

3. - Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio; disciplina altresì le procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell'Università, quanto dei singoli centri di spesa. Il Regolamento è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.

4. - Il Regolamento delle attività formative autogestite dagli studenti è deliberato dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere obbligatorio del Consiglio Studentesco.

5. - Il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilisce le modalità di espletamento del procedimento amministrativo e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi; è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, sentite le Rappresentanze Sindacali Unitarie.

Art. 55 - **Formazione dei Regolamenti**

1. - L'iniziativa per la formazione e la modifica dei Regolamenti di singole strutture spetta ad ogni membro dell'organo consiliare cui compete l'approvazione degli stessi.

2. - I Regolamenti sono deliberati dagli organi consiliari delle strutture a maggioranza assoluta dei componenti e trasmessi al Senato Accademico per l'approvazione.

3. - I Regolamenti sono emanati con Decreto del Rettore e, salvo ragioni di urgenza, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo all'affissione all'albo dell'Università.

Art. 56 – **Pareri. Scadenza termini**

1. - I pareri sui Regolamenti di Ateneo richiesti a organi o strutture vanno espressi entro trenta giorni dal ricevimento del testo, trascorsi i quali si procede comunque alla deliberazione definitiva. In ogni altro caso il parere si ritiene favorevole ove non venga espresso entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 57 - **Codice deontologico**

1. - Il Codice deontologico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico e amministrativo concerne l'espletamento dei rispettivi compiti. È deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti sentito il parere della Commissione etica di Ateneo.

Art. 58 - **Raccolta degli atti normativi d'Ateneo**

1. - L'Università provvede a pubblicare e raccogliere lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 59 - **Interpretazioni**

1. - Nello Statuto:

a) per professori, qualora non ulteriormente specificato, si intendono i professori di prima e di seconda fascia, di ruolo e fuori ruolo, confermati e non;

b) per docenti, si intendono i professori ed i ricercatori confermati e non;

c) con la parola “ricercatori” si intendono i ricercatori confermati e non confermati assunti a tempo indeterminato e gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento;

d) per “studenti” si intendono gli iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, delle Scuole di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Master Universitario dell’Università;

e) con l’espressione “personale tecnico e amministrativo” si intende tutto il personale non docente dell’Università, ivi compresi i Collaboratori esperti linguistici (Cel), di ogni area funzionale e qualifica, compresa quella dirigenziale;

f) con l’espressione “personale” si intende sia il personale docente che il personale tecnico e amministrativo.

2. – Ai fini del presente Statuto l’inizio dell’Anno Accademico è fissato al primo ottobre di ciascun anno.

3. – E’ assegnato al Rettore, in sede di prima applicazione dello Statuto, il compito di presentare ai competenti organi di Ateneo i progetti di modifica degli organi e delle strutture esistenti necessari ai fini dell’attuazione delle nuove norme statutarie.

Art. 60 – **Temporaneità delle cariche**

1 – L’Università, in ragione del principio dell’esigenza di rotazione delle cariche elettive, pone quale limite generale al rinnovo delle stesse lo svolgimento di un doppio mandato consecutivo. Lo svolgimento di due mandati consecutivi interamente espletati impedisce di poter riaccedere alla carica medesima prima che sia trascorso un ulteriore mandato pieno.

2. - I mandati in corso di espletamento al momento di entrata in vigore del presente Statuto non sono considerati ai fini dell’applicazione del principio di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 61 - **Rappresentanza degli studenti**

1. - Nella determinazione delle rappresentanze degli studenti in organi dell'Ateneo o di Facoltà o di Dipartimento, l'arrotondamento avviene sempre all'unità immediatamente superiore.

Art. 62 – **Norma transitoria**

1. – Le cariche in corso al momento di entrata in vigore del nuovo Statuto terminano il rispettivo mandato secondo le norme vigenti al momento della rispettiva elezione o nomina. Le norme del presente Statuto si applicano per le elezioni che si svolgono sotto il vigore dello stesso.

2. – Il Rettore ha il compito di avviare tutte le procedure necessarie per rendere conformi allo Statuto, entro sei mesi dalla predetta data, le normative dell’Ateneo.

Art. 63 – **Entrata in vigore**

1. – Le norme del presente Statuto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale. Esse sono immediatamente applicabili e prevalgono su ogni altra norma dell’Ateneo fatta salva la necessità di norme di attuazione da adottare entro il termine di cui all’articolo precedente. Trascorso tale termine le norme statutarie prevalgono su ogni altra norma dell’Ateneo.

L’Aquila, 22 dicembre 2009

Il rettore: DI ORIO

10A00899

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito Aeronautico

Con decreto ministeriale n. 3 in data 15 luglio 2009, al Capitano G.A.r.s. MARRA Alessandro, nato il 24 novembre 1970 a Bari, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito Aeronautico con la seguente motivazione:

«Ufficiale che, partecipando nel periodo compreso tra il 19 dicembre 2006 ed il 30 aprile 2007, alla "International security assistance force" in Afghanistan quale "direttore dei lavori del genio e responsabile del procedimento in fase di esecuzione" per l'Aeronautica militare italiana, ha evidenziato qualità personali e militari nettamente emergenti all'interno del reparto di appartenenza. Ha assolto il difficile incarico con incondizionata disponibilità ed altissimo senso del dovere, esercitando un'autorevole ed incisiva azione di comando, dimostrando ferma determinazione, prontezza d'ingegno ed un elevatissimo grado di autonomia decisionale. In un contesto operativo in cui il rischio per l'incolumità personale si è dimostrato reale e le condizioni ambientali estremamente disagiate, ha saputo gestire con oculatezza e scrupolo il personale dipendente ed i mezzi a sua disposizione, dirigendo e portando a termine brillantemente tutti i compiti assegnati, adattandosi prontamente ad ogni variazione di esigenza, non lesinando alcuna energia personale e riscuotendo in ogni circostanza il plauso delle autorità civili e militari, nazionali ed internazionali. Nel breve volgere di pochi mesi ha condotto l'opera di ampliamento del comprensorio militare di "Camp Arena" con grande competenza ed illuminata lungimiranza, portando la capienza complessiva della struttura da 600 ad oltre 1200 unità e trasformando gli allestimenti campali in opere fisse estremamente funzionali per il supporto alle unità operative. Nello stesso periodo, ha messo puntualmente in atto tutte le predisposizioni logistiche necessarie a consentire il rischieramento di nuovi assetti strategici, quali il sistema di velivoli a pilotaggio remoto dell'Aeronautica militare, gli elicotteri A129 e i veicoli corazzati da combattimento VCC-80 Dardo dell'Esercito italiano. Nella progettazione, nella direzione dei lavori e nei rapporti con i superiori, ha operato sempre con umiltà, senso pratico, generosità e rispetto delle gerarchie, rivelandosi ineguagliabile consigliere e uomo di assoluta lealtà. Venuto a conoscenza di esigenze di carattere privato che avrebbero richiesto la sua presenza in patria, ha anteposto gli interessi istituzionali a quelli personali, assumendosi con risolutezza tutte le responsabilità derivanti dal proprio importante ruolo, anche se con sacrificio personale. Le Forze armate italiane, il comando regionale ovest e le componenti delle altre nazioni hanno trovato in lui un uomo di limpidi principi ed assoluto valore; le sue capacità e l'encomiabile lavoro svolto lo hanno portato ad essere esempio per i colleghi e meritevole di attenzione da parte delle massime autorità"». — Herat (Afghanistan), 19 dicembre 2006-30 aprile 2007.

10A00887

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Comunicato di rettifica al modello di domanda allegato al decreto interministeriale n. 1117 del 31 dicembre 2009, recante: «Modalità operative e i termini per l'erogazione di contributi a sostegno delle imprese di autotrasporto passeggeri esercenti servizi di linea interregionale di competenza statale, per l'acquisto di mezzi a basso impatto ambientale di cui al codice di omologazione per le emissioni "euro 4" ed "euro 5"».

Si comunica che a causa di un errore materiale riscontrato nel modello di domanda per l'ammissione ai contributi di cui all'art. 6-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, allegato al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 2010, si rende necessaria la sua sostituzione con il modello di domanda qui di seguito riportato:

ALLEGATO

Da recapitare esclusivamente tramite raccomandata A.R.

DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 6-BIS DEL DECRETO LEGGE 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 102

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale – Direzione Generale per il trasporto stradale , Via Giuseppe Caraci, 36, 00157 Roma

Dati del richiedente

Il sottoscritto ________________________________ nato a ___________________________

il________________ residente in________________via_______________________________

c.a.p.________________________C.F.________________________

Nella qualità di [1] ___________________________ dell'impresa [2] _______________________

con sede in ______________________ via___________________n._______c.a.p._________

recapito telefonico_________________e-mail_______________partita iva________________

iscritta alla C.C.I.A.A. di_________________________n.______________dal______________

codice di attività______________________________, titolare delle seguenti autolinee di

competenza statale____

CHIEDE
(barrare la o le caselle per le quali si ha interesse)

1) che l'impresa di cui sopra venga ammessa alla concessione del beneficio di cui all'articolo 6-bis del Decreto Legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, **per l'anno 2009** secondo le modalità operative stabilite con Decreto Interministeriale n° 1117 del 31.12.2009:

☐ per aver acquistato n° .... autobus nell'anno 2009, nuovi di fabbrica, di classe III o B conformi alle norme anti inquinamento euro 4/ euro 5, nei termini di tempo stabiliti dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 1117 citato;

[1] Indicare se titolare di impresa individuale o legale rappresentante

[2] Indicare la ragione sociale della società o la denominazione della ditta individuale

ed allega per tale ragione:

- copia del/dei contratto/i di acquisto insieme alla dichiarazione formale della concessionaria/e venditrice/i circa la categoria di emissioni inquinanti del/degli autobus ;
- od in alternativa ,qualora già in possesso, copia della/delle carta/e di circolazione del/i veicolo/i

e - oppure in alternativa

2) che l'impresa di cui sopra venga considerata nel novero di quelle possibili destinatarie della concessione del beneficio di cui all'articolo 6-bis del Decreto Legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, **per l'anno 2010** secondo le modalità operative stabilite con Decreto Interministeriale n° 1117 del 31.12.2009:

□ avendo acquistato, nel mese di Gennaio 2010, n° ....autobus nuovi di fabbrica, di classe III o B conformi alle norme anti inquinamento euro 4/ euro 5,
ed allega per tale ragione:

- copia del/dei contratto/i di acquisto insieme alla dichiarazione formale della concessionaria/e venditrice/i circa la categoria di emissioni inquinanti del/degli autobus ;
- od in alternativa ,qualora già in possesso, copia della/delle carta/e di circolazione del/i veicolo/i

o

□ avendo acquistato, nel mese di Febbraio 2010, n° ....autobus nuovi di fabbrica, di classe III o B conformi alle norme anti inquinamento euro 4/ euro 5,
ed allega per tale ragione:

- copia del/dei contratto/i di acquisto insieme alla dichiarazione formale della concessionaria/e venditrice/i circa la categoria di emissioni inquinanti del/degli autobus ;
- od in alternativa ,qualora già in possesso, copia della/delle carta/e di circolazione del/i veicolo/i

□ avendo intenzione di voler procedere all'acquisto entro il 31/12/2010 di n° ....autobus nuovi di fabbrica, di classe III o B conformi alle norme anti inquinamento euro 4/ euro 5.

Riferendosi a tale ultima condizione,

DICHIARA

(dichiarazione che sarà presa in considerazione solo se sarà stata barrata l'ultima casella)

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguente che la legge prevede nel caso in cui siano rese dichiarazioni false e/o mendaci, conformemente a quanto previsti dagli articoli 75 e 76 dello stesso D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, quanto segue.

Di voler procedere all'acquisto di n. ..... autobus di classe III o B conformi alle norme anti inquinamento euro 4/ euro 5.

Che i suddetti veicoli saranno acquistati in data non posteriore al 31 dicembre 2010.

A tal fine si impegna a presentare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della presente domanda, una formale dichiarazione di conferma della volontà di acquisto.

Si impegna altresì a trasmettere, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, copia della carta di circolazione degli autobus rilasciata dal competente Ufficio Motorizzazione Civile del Dipartimento trasporti terrestri, da cui risultino le caratteristiche tecniche del veicolo, la data di immatricolazione, nonché la classe di inquinamento (euro 4 o euro 5) entro quindici giorni dal relativo rilascio.

DICHIARA INFINE IN PARTICOLARE

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguente che la legge prevede nel caso in cui siano rese dichiarazioni false e/o mendaci, conformemente a quanto previsti dagli articoli 75 e 76 dello stesso D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, quanto segue

a) di non aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999.

b) ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto di cui in premessa,

☐ di non aver ricevuto oppure,
☐ di aver ricevuto,

a partire dal 1° gennaio 2008, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006 «relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE aiuti di importanza minore ("de minimis") per un importo di euro……..................... in base alle seguenti disposizioni ……………………………………………………………………….*(indicare gli estremi del provvedimento che ha istituito l'aiuto)*, nonché

☐ di non aver ricevuto oppure,
☐ di aver ricevuto,

altri aiuti ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 3 giugno 2009 per un importo pari ad euro……………..

Si impegna a non utilizzare gli autobus acquistati con i contributi di cui all'articolo 6-bis del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 103 per attività diverse dall'esercizio di autolinee di competenza statale e a non alienarli prima che siano trascorsi almeno sette anni dalla data di acquisto.

firma del legale rappresentante [3]

____

[3] Allegare copia di un documento di identità in corso di validità

I dati personali contenuti nella presente istanza verranno trattati esclusivamente ai fini e nell'ambito del procedimento istruttorio volto alla concessione dei benefici di cui alla normativa sopra richiamata, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

10A01103

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan e Idroclorotiazide EG»

Estratto determinazione n. 1526 del 19 gennaio 2010

MEDICINALE
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG

TITOLARE AIC:
EG S.p.A:
Via D. Scarlatti, 31
20124 Milano

Confezione
50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PVC/PVC/AL
AIC n. 038601011/M (in base 10) 14U09M (in base 32)

Confezione
50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVC/AL
AIC n. 038601023/M (in base 10) 14U09Z (in base 32)

Confezione
50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVC/AL
AIC n. 038601035/M (in base 10) 14U0BC (in base 32)

Confezione
50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVC/AL
AIC n. 038601047/M (in base 10) 14U0BR (in base 32)

Confezione
50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PVC/AL
AIC n. 038601050/M (in base 10) 14U0BU (in base 32)

Confezione
50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVC/AL
AIC n. 038601062/M (in base 10) 14U0C6 (in base 32)

Confezione
50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/PVC/AL
AIC n. 038601074/M (in base 10) 14U0CL (in base 32)

Confezione
50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVC/AL
AIC n. 038601086/M (in base 10) 14U0CY (in base 32)

Confezione
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVC/AL
AIC n. 038601098/M (in base 10) 14U0DB (in base 32)

Confezione
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVC/AL
AIC n. 038601100/M (in base 10) 14U0DD (in base 32)

Confezione
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVC/AL
AIC n. 038601112/M (in base 10) 14U0DS (in base 32)

Confezione
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PVC/AL
AIC n. 038601124/M (in base 10) 14U0F4 (in base 32)

Confezione
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVC/AL
AIC n. 038601136/M (in base 10) 14U0FJ (in base 32)

Confezione
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVC/AL
AIC n. 038601148/M (in base 10) 14U0FW (in base 32)

Confezione
50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 038601151/M (in base 10) 14U0FZ (in base 32)
Confezione
50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 126 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 038601163/M (in base 10) 14U0GC (in base 32)

Confezione
50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 154 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 038601175/M (in base 10) 14U0GR (in base 32)

Confezione
50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 196 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 038601187/M (in base 10) 14U0H3 (in base 32)

Confezione
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 038601199/M (in base 10) 14U0HH (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Compressa rivestita con film

COMPOSIZIONE:
Ogni compressa contiene:

Principio attivo:
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film
Ogni compressa contiene 50 mg di losartan potassico equivalente a 45,76 mg di losartan e 12,5 mg di idroclorotiazide

LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 100 mg/25 mg compresse rivestite con film
Ogni compressa contiene 100 mg di losartan potassico equivalente a 91,52 mg di losartan e 25 mg di idroclorotiazide

Eccipienti:
Nucleo della compressa:
Lattosio monoidrato
Cellulosa microcristallina
Amido di mais pregelatinizzato
Silice colloidale anidra
Magnesio stearato

Rivestimento:
Ipromellosa
Macrogol 400
Titanio diossido (E171)

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO:
Dexcel Limited, Southern Industrial Zone, Or-Akiva 30600, Israele

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO, CONTROLLO E RILASCIO LOTTI:
CENTRAFARM SERVICES B.V.
Nieuwe Donk 9, 4879 AC Etten Leur
Olanda

CONTROLLO E RILASCIO LOTTI:
STADA Production Ireland, Waterford Road, Clonmel, Co. Tipperary, Irlanda

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO:
Klocke Verpackungs-Service GmbH, Max-Becker-Str. 6, 76356 Weingarten, Germania

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO, CONTROLLO E RILASCIO DEI LOTTI:
STADA Arzneimittel AG, Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germania

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG è indicato per il trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti la cui pressione arteriosa non viene adeguatamente controllata da losartan o idroclorotiazide quando somministrati da soli.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVC/AL
AIC n. 038601035/M (in base 10) 14U0BC (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 5,52
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 10,35

Confezione
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVC/AL
AIC n. 038601100/M (in base 10) 14U0DD (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 5,52
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 10,35

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG
è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

10A00886
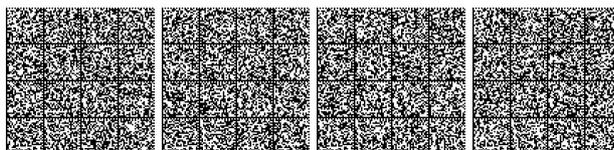
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Magnegita»

Estratto determinazione n. 1527 del 19 gennaio 2010

MEDICINALE
MAGNEGITA

TITOLARE AIC:
INSIGHT AGENTS GmbH
Ringstrasse 19B, D-69115 Heidelberg
Germania

Confezione
500 micromoli/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino da 5 ml
AIC n. 039381013/M (in base 10) 15KU0P (in base 32)

Confezione
500 micromoli/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino da 10 ml
AIC n. 039381025/M (in base 10) 15KU11 (in base 32)

Confezione
500 micromoli/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino da 15 ml
AIC n. 039381037/M (in base 10) 15KU1F (in base 32)

Confezione
500 micromoli/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino da 20 ml
AIC n. 039381049/M (in base 10) 15KU1T (in base 32)

Confezione
500 micromoli/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino da 30 ml
AIC n. 039381052/M (in base 10) 15KU1W (in base 32)

Confezione
500 micromoli/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino da 100 ml
AIC n. 039381064/M (in base 10) 15KU28 (in base 32)

Confezione
500 micromoli/ml soluzione iniettabile 10 flaconcini da 5 ml
AIC n. 039381076/M (in base 10) 15KU2N (in base 32)
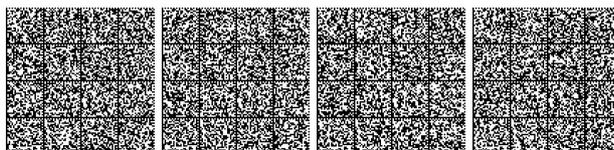
Confezione
500 micromoli/ml soluzione iniettabile 10 flaconcini da 10 ml
AIC n. 039381088/M (in base 10) 15KU30 (in base 32)

Confezione
500 micromoli/ml soluzione iniettabile 10 flaconcini da 15 ml
AIC n. 039381090/M (in base 10) 15KU32 (in base 32)

Confezione
500 micromoli/ml soluzione iniettabile 10 flaconcini da 20 ml
AIC n. 039381102/M (in base 10) 15KU3G (in base 32)

Confezione
500 micromoli/ml soluzione iniettabile 10 flaconcini da 30 ml
AIC n. 039381114/M (in base 10) 15KU3U (in base 32)

Confezione
500 micromoli/ml soluzione iniettabile 10 flaconcini da 100 ml
AIC n. 039381126/M (in base 10) 15KU46(in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Soluzione iniettabile

COMPOSIZIONE:
1 ml di soluzione contiene:

Principio attivo:
469 mg di gadopentetato dimeglumina equivalenti a 500 micromoli (equivalenti a 78,63 mg di Gadolinio)
5 ml di soluzione iniettabile contiene 2.345 mg di gadopentetato dimeglumina equivalenti a 500 micromoli/ml (equivalenti a 393,15 mg di Gadolinio).

10 ml di soluzione iniettabile contiene 4.690 mg di gadopentetato dimeglumina equivalenti a 500 micromoli/ml (equivalenti a 786,30 mg di Gadolinio).

15 ml di soluzione iniettabile contiene 7.035 mg di gadopentetato dimeglumina equivalenti a 500 micromoli/ml (equivalenti a 1179,45 mg di Gadolinio).

20 ml di soluzione iniettabile contiene 9.380 mg di gadopentetato dimeglumina equivalenti a 500 micromoli/ml (equivalenti a 1572.60 mg di Gadolinio).

30 ml di soluzione iniettabile contiene 14.070 mg di gadopentetato dimeglumina equivalenti a 500 micromoli/ml (equivalenti a 2358.90 mg di Gadolinio).

100 ml di soluzione iniettabile contiene 46.900 mg di gadopentetato dimeglumina equivalenti a 500 micromoli/ml (equivalenti a 7863.00 mg di Gadolinio).

Eccipienti:
Acido pentetico
Meglumina
Acqua per soluzioni iniettabili

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO:
JSC Farmak 63 Frunze Str. 04080 Kiev – Ucraina

CONFEZIONAMENTO (secondario), CONTROLLO, RILASCIO:
Biokanol Pharma GmbH Kehler Strasse 7, 76437 Rastatt – Germania

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Medicinale ad esclusivo uso diagnostico.

Magnegita è un mezzo di contrasto per la risonanza magnetica a livello cerebrale e spinale (MRI).
Magnegita, somministrato per via endovenosa, è indicato anche per la MRI a livello corporeo compresa la regione della testa e del collo, lo spazio toracico che comprende il cuore, la mammella, l'addome (pancreas e fegato), lo spazio retroperitoneale (reni), pelvi (prostata, vescica e utero) e il sistema muscoloscheletrico.
Il gadopentetato dimeglumina facilita il riconoscimento di strutture o lesioni anomale ed aiuta nella differenziazione tra il tessuto sano e patologico.

Il gadopentetato dimeglumina puó anche essere utilizzato con la MR angiografia (tranne che per le arterie coronariche), per la valutazione di stenosi, occlusioni e collaterali.

Applicazioni specifiche al cuore includono la misurazione della perfusione del miocardio nella condizione di stress farmacologico e indagini diagnostiche di vitalità ("ritardato miglioramento").

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
500 micromoli/ml soluzione iniettabile 10 flaconcini da 20 ml
AIC n. 039381102/M (in base 10) 15KU3G (in base 32)

Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 306,11
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 505,21

Confezione
500 micromoli/ml soluzione iniettabile 10 flaconcini da 15 ml
AIC n. 039381090/M (in base 10) 15KU32 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 302,12
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 498,62

Confezione
500 micromoli/ml soluzione iniettabile 10 flaconcini da 30 ml
AIC n. 039381114/M (in base 10) 15KU3U (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 459,27
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 757,98

Confezione
500 micromoli/ml soluzione iniettabile 10 flaconcini da 100 ml
AIC n. 039381126/M (in base 10) 15KU46(in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 1.530,55
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 2.526,04

Confezione
500 micromoli/ml soluzione iniettabile 10 flaconcini da 5 ml
AIC n. 039381076/M (in base 10) 15KU2N (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 100,73

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 166,25

Confezione
500 micromoli/ml soluzione iniettabile 10 flaconcini da 10 ml
AIC n. 039381088/M (in base 10) 15KU30 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 201,46
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 332,49

Confezione
500 micromoli/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino da 5 ml
AIC n. 039381013/M (in base 10) 15KU0P (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
500 micromoli/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino da 10 ml
AIC n. 039381025/M (in base 10) 15KU11 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
500 micromoli/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino da 15 ml
AIC n. 039381037/M (in base 10) 15KU1F (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
500 micromoli/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino da 20 ml
AIC n. 039381049/M (in base 10) 15KU1T (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
500 micromoli/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino da 30 ml
AIC n. 039381052/M (in base 10) 15KU1W (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
500 micromoli/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino da 100 ml
AIC n. 039381064/M (in base 10) 15KU28 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MAGNEGITA
è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

10A00885

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Diladel»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 35 del 7 gennaio 2010

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a. (codice fiscale n. 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 - Milano Italia.

Medicinale: DILADEL.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.4 e 4.6 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025275013 - «60 mg compresse a rilascio modificato», 50 compresse;

A.I.C. n. 025275025 - «120 mg compresse a rilascio prolungato», 24 compresse;

A.I.C. n. 025275037 - «300 mg capsule rigide a rilascio prolungato», 14 capsule;

A.I.C. n. 025275049 - «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato», 36 capsule.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A00893

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tildiem»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 36 del 7 gennaio 2010

Medicinale: TILDIEM.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano Italia.

Variazione A.I.C.: Modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.4, 4.6 e 6.4 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025278019 - «60 mg compresse a rilascio modificato», 50 compresse;

A.I.C. n. 025278045 - «100 mg polvere per soluzione per infusione», 5 flaconcini;

A.I.C. n. 025278058 - «120 mg compresse a rilascio prolungato», 24 compresse;

A.I.C. n. 025278060 - «300 mg capsule a rilascio prolungato», 14 capsule;

A.I.C. n. 025278072 - «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato», 36 capsule;

A.I.C. n. 025278084 - «50 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile», 5 fiale polvere + 5 fiale solvente.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A00894

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nolvadex»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 37 del 7 gennaio 2010

Medicinale: NOLVADEX.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a. (codice fiscale 00735390155) con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Volta - via F. Sforza - 20080 Basiglio (Milano) Italia.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche modifica stampati.

Si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le nuove Indicazioni ora autorizzate sono: «Nolvadex è indicato nel trattamento del carcinoma mammario. Nell'uomo Nolvadex è indicato nella profilassi e nel trattamento della ginecomastia e della mastalgia causate da antiandrogeni nel trattamento in monoterapia del carcinoma prostatico.».

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023362039 - «10 mg compresse rivestite con film», 30 compresse;

A.I.C. n. 023362041 - «20 mg compresse rivestite con film», 20 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A00895

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cibadrex»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 154 del 15 gennaio 2010

Medicinale: CIBADREX.

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Brenta, 18 - 20139 Milano (codice fiscale 00846530152).

Variazione A.I.C.: nuovo produttore principio attivo/intermedio/materiale di partenza (aggiunta/sostituzione) senza cep.

L'autorizzazzione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa «all'aggiunta di un produttore del materiale iniziale del processo produttivo del principio attivo idroclorotiazide», come di seguito riportato:

da: sito di produzione del materiale iniziale esiroamide: Pliva Hrvatska D.O.O. Prilaz Baruna Filipovica 25 CRO - 10000 Zagreb - Croazia;

a: sito di produzione del materiale iniziale esiroamide: Pliva Hrvatska D.O.O. Prilaz Baruna Filipovica, 25 CRO - 10000 Zagreb Croazia e Changzhou Pharmaceutical Factory NO.2 Cailing Road Changzhou, 213018 Jiangsu China.

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028037012 - «5 mg + 6,25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

A.I.C. n. 028037024 - «10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

A.I.C. n. 028037036 - «20 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

A.I.C. n. 028037048 - «10 mg +12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A00896
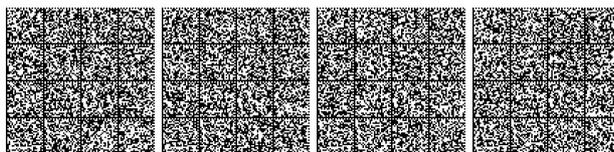
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ceftriaxone ACS Dobfar»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 152 del 15 gennaio 2010

Medicinale: CEFTRIAXONE ACS DOBFAR.

Titolare A.I.C.: ACS Dobfar S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Addetta, 6/8/10 - 20067 Tribiano (Milano), (codice fiscale 05847860151).

Variazione A.I.C.: 15.a presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica richiesta come di seguito riportato:

da: Documentazione di riferimento per il controllo della sostanza attiva Lidocaina Cloridrato prodotta da Moehs Iberica SL R1-CEP 1996-020-Rev 00;

a: Documentazione di riferimento per il controllo della sostanza attiva Lidocaina Cloridrato prodotta da Moehs Iberica SL R1-CEP 1996-020-Rev 05.

Il periodo di re-test della Lidocaina Cloridrato prodotta da Moehs Iberica SL è di cinque anni.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035669023 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere +1 fiala da 2 ml;

A.I.C. n. 035669035 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A00897

Avviso di rettifica dell'estratto provvedimento UPC/II/21 del 12 gennaio 2009, relativo al medicinale «Redegnan»

Nel comunicato concernente: estratto di provvedimento UPC/II/21 del 12 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2009, ove è scritto: «Titolare A.I.C.: Tedec - Meiji Farma S.A.», leggasi: «Titolare A.I.C.: Zambon Italia Srl».

10A00935

Annullamento del provvedimento di variazione di tipo I, relativo al medicinale «Fender»

Il provvedimento di variazione di tipo I n.15 b2 «Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un nuovo produttore» relativo alla specialità medicinale per uso umano «Fender», titolare A. I.C. Krugher Pharma S.r.l., via Volturno, 10/12 c.a.p. 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) - codice fiscale n. 04913660488, codice confezione- «75 mg/3 ml soluzione iniettabile, per uso intramuscolare» 6 fiale - A.I.C. n. 033803038; modifica apportata ai sensi dell'art. 35, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, secondo i termini previsti dalla determina AIFA del 4 novembre 2008, art. 1 e segg., pubblicato dalla ditta in data 30 aprile 2009 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49, è annullato ai sensi dell'art. 4 della determina AIFA del 4 novembre 2008, perché è stata valutata come non regolare.

10A00891

Annullamento del provvedimento di variazione di tipo II, relativo al medicinale «Krudipin»

Il provvedimento di variazione di tipo II «Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato» relativo alla specialità medicinale per uso umano «Krudipin», titolare A.I.C. Krugher Pharma S.r.l., via Volturno, 10/12 c.a.p. 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) - codice fiscale n. 04913660488, codice confezioni: «5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037679014 e - «10 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037679026; modifica apportata ai sensi dell'art. 35, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, secondo i termini previsti dalla determina AIFA del 4 novembre 2008, art. 1 e segg., pubblicato dalla ditta in data 26 settembre 2009 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111, è annullato ai sensi dell'art. 4 della determina AIFA del 4 novembre 2008, perché trattasi di una variazione di tipo II non soggetta alla regolamentazione del silenzio/assenso.

10A00892

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia:

Marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati
106 BS	Braga Pierluigi	Brescia	2
143 BS	Giorgio Fabio	Limone sul Garda (Brescia)	0
50 BS	Saleri Rodolfo	Brescia	1
158 BS	Argenti Bossini S.r.l.	Paderno Franciacorta	4

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, con determinazione camerale n. 28/ANA del 31 marzo 2009, è stata cancellata d'ufficio dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, e le è stato ritirato il marchio ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia:

Marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati
122 BS	Laminazioni speciali di Medeghini Angelo S.n.c.	Mazzano (Brescia)	0

Ai sensi dell'art. 29, comma 6 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato hanno presentato regolare denuncia di smarrimento dei punzoni alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia:

Marchio	Impresa	Sede	Punzoni smarriti
124 BS	Ultima edizione S.r.l.	Brescia	1

10A00898

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-025) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
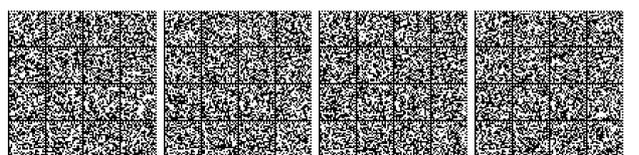
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00